



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

PREFETTURA DI NAPOLI

Segreteria di Sicurezza

Prot. 15 / 22 N.C. - Area - IO.S.
del 12/3/22

Napoli, data del protocollo

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di San Giuseppe Vesuviano. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018 è guidata dal Sindaco *OMISSIS*, sostenuto da una coalizione di centro destra (Liste Civiche).

In via preliminare, va evidenziato che il locale civico Consesso è stato destinatario, per ben due volte, di provvedimenti di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso disposti, ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, e precisamente con D.P.R. del 4/6/1993 e D.P.R. del 9/12/2009.

Pertanto, questa Prefettura ha ritenuto opportuno, nel tempo, seguire con particolare attenzione la vita gestionale dell'ente, interessando le Forze dell'ordine nell'ottica di operare un'attenta e approfondita attività di accertamento e verifica sull'andamento della cennata pubblica amministrazione.

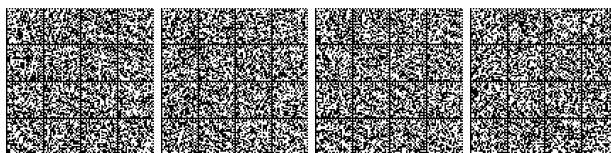
L'attività di monitoraggio in parola si è resa, altresì, necessaria anche in ragione di numerosi esposti rappresentativi di forme di illegittimità e/o irregolarità amministrativa non disgiunte da profili di condizionamento nella gestione amministrativa ed in particolare nei settori più sensibili e di interesse della criminalità organizzata.

In relazione a tali elementi di continuità gestionale ed ai riscontri delle verifiche degli organi di polizia, nonché all'acclarata, storica presenza di consorterie camorristiche operanti su quel territorio, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata chiesta, com'è noto, la delega all'esercizio dei poteri d'accesso conferita con provvedimento ministeriale del *OMISSIS*.

Pertanto, con decreto prefettizio del *OMISSIS* è stata costituita apposita Commissione di indagine per verificare la sussistenza di elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento dell'Amministrazione comunale in parola, ovvero il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidata e ciò, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'attività ispettiva

La Commissione di accesso, insediatasi presso l'Ente il *OMISSIS*, dopo un iniziale periodo di tre mesi, ha chiesto, in relazione alla complessità delle verifiche ed accertamenti in corso ed ai fini del perfezionamento delle stesse, la proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del 2° comma dell'art. 143 del D.Lgs. 267/00, con provvedimento del 20 ottobre 2021, portando a termine i lavori il 28 gennaio 2022, rassegnando, qui, la relazione conclusiva.



L'Organo ispettivo, prendendo spunto anche dal contenuto di numerosi esposti e relazioni fornite dalle Forze di Polizia in ordine ai riscontrati rapporti di parentele e frequentazioni tra componenti dell'Amministrazione comunale e soggetti vicini o appartenenti a sodalizi criminali - costituenti quale allegati parte integrante e sostanziale della relazione - ha ricostruito il quadro politico degli ultimi anni del Comune di San Giuseppe Vesuviano, evidenziando una consolidata penetrazione nell'amministrazione di soggetti collegati alla criminalità organizzata, che hanno determinato le scelte e gli indirizzi dell'Ente locale.

L'attenzione prioritaria che la Commissione ha inteso porre in essere, ha riguardato, in via preliminare, l'esame della particolare situazione ambientale e territoriale in cui gli organi elettivi si sono adoperati nella amministrazione della "cosa pubblica", non mancando di verificare l'effettiva incidenza delle parentele e delle frequentazioni e/o cointeressenze degli amministratori comunali con ambienti malavitosi, analizzando le più significative attività gestionali e le azioni già avviate, facendo ricorso - nell'ottica di acquisire maggiori informazioni di interesse - anche a sessioni di audizioni di taluni dipendenti, nonché del *OMISSIS*.

Dall'esame di legittimità operato su numerosi atti amministrativi, l'Organo ispettivo ha potuto rilevare una subdola soggezione dell'Amministrazione a pressioni e/o ingerenze esterne, provenienti dagli ambienti della criminalità organizzata, non riscontrando, di contro, l'adozione di adeguate contromisure da parte degli amministratori e dei responsabili dei servizi, poco inclini a contrastare i vantaggi di cui hanno beneficiato e beneficiano, illegittimamente, alcune aziende, in alcuni casi riconducibili alla criminalità organizzata.

L'attività ispettiva ha posto in luce, dunque, un clima di diffusa disfunzione dell'Ente in molteplici settori, rivelando comportamenti, anche di natura omissiva, che, secondo l'Organo ispettivo, sono attribuibili non semplicemente a *mala gestio*, ma più, verosimilmente, alla propensione all'illecito, corroborata da posizioni di forza e di potere riconducibili ai ruoli ricoperti in seno all'Ente.

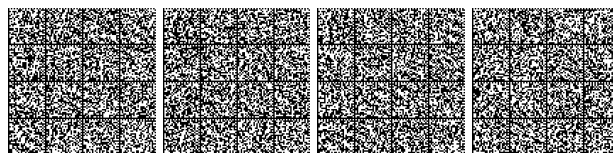
A tale riguardo appare, prioritariamente, utile focalizzare il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il Comune di San Giuseppe Vesuviano, prima di analizzare, nel dettaglio, gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali, in uno alle relazioni interpersonali, anche con esponenti della criminalità organizzata, nonché alle principali procedure amministrative risultate particolarmente condizionate e caratterizzate da profili di illegittimità e/o irregolarità.

CONTESTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E CRIMINALE

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, annoverante una popolazione di 29.468 abitanti - situato fra l'agro napoletano e l'agro nolano - insiste su un territorio caratterizzato da una superficie di circa 14 chilometri quadrati, confinante con i Comuni di Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggioreale e Terzigno.

L'area interessata, attesa la contiguità geo-sociale con i soprarichiamati Comuni limitrofi della zona vesuviana, condivide in misura analoga le problematiche socio-culturali, discostandosene, invero, parzialmente, per avere una piccola e media imprenditoria segnatamente più attiva, che ha consentito di acquisire, nell'ultimo ventennio, un diffuso benessere, facendo registrare sul territorio, da un lato, una fiorente attività di produzione e vendita di maglieria e capi di abbigliamento, dall'altro, negli ultimi anni, la crisi dell'industria manifatturiera.

L'ambito territoriale, considerato ad alta incidenza criminale è stato - e lo è tuttora - storicamente caratterizzato dalla pervasiva presenza ed interessi di sodalizi criminali, ben strutturati e radicati sul territorio, la cui capacità di condizionare le scelte amministrative è già emersa - come



già sopra indicato - in occasione degli scioglimenti degli organi elettivi per infiltrazioni camorristiche nel giugno 1993 e, successivamente, nel dicembre 2009.

I suddetti sodalizi, infatti, hanno incentrato la *vis* propulsiva criminale su una sistematica, continua e redditizia attività estorsiva, praticata scientificamente in danno dell'intera imprenditoria locale, nonché sul riciclaggio, avviando all'uopo, attraverso la disponibilità di "*prestanomi*", con proventi e capitali di provenienza illecita, numerose ed onerose attività commerciali e produttive.

Il suddetto tessuto criminale, grazie alla redditività delle suesposte attività delittuose, non ha, comunque, mai inteso conveniente inserirsi stabilmente nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, diversamente da altri sodalizi gravitanti nell'area Sarno - Poggiomarino, Boscoreale, Torre Annunziata, riversando, dunque, i propri predominanti interessi delinquenziali sul territorio, ove del tutto incontrastato hanno operato ed operano tuttora esponenti appartenenti al clan *OMISSIS*, riconducibile allo storico capoclan *OMISSIS* (deceduto per cause naturali nell'aprile 2019).

Il suddetto sodalizio, che si avvale di elementi di elevato spessore criminale, è particolarmente attivo e solido nell'area della provincia di Napoli e può contare, oltre che su di un diffuso clima di omertà, su una fittissima rete di connivenze, nonché su una struttura gerarchicamente organizzata, laddove ciascun componente è perfettamente consapevole del ruolo che gli è stato affidato ed è rispettoso delle gerarchie; la cennata organizzazione camorristica si occupa non solo delle attività di riciclaggio del denaro, ma soprattutto della gestione delle estorsioni e di altre attività illecite collegate.

Uno dei principali fattori che avevano assicurato la coesione - che da sempre caratterizza gli affiliati al "*clan OMISSIS*" - era stata la capacità del sodalizio di assicurare costante assistenza economica a tutti gli associati e, soprattutto, ai detenuti e alle loro famiglie.

La ricchezza delle casse del "*clan*", in cui confluivano non solo i proventi delle attività illecite, ma anche i profitti, ormai, derivanti dalla conduzione delle attività imprenditoriali intraprese e gestite dal "*clan*" con metodi mafiosi, ha permesso, infatti, di scongiurare il pericolo che si vengano a creare condizioni di difficoltà da cui possono trarre origine spinte centrifughe, consentendo, per converso, di rafforzare il vincolo di omertà anche nei confronti dei consociati.

Anche in ragione di tale capacità economica, nessun aderente al "*clan OMISSIS*", fino ad oggi, ha mai conosciuto il fenomeno della collaborazione con la giustizia; ciò a riprova della compattezza e del fortissimo legame che, da sempre, cementa i diversi consociati.

Solo soggetti di minore spessore appartenenti a sottogruppi del clan, quale *OMISSIS OMISSIS*, appartenente al "*clan OMISSIS*" di *OMISSIS*, ovvero, ad esso contigui, quale *OMISSIS OMISSIS*, hanno reso dichiarazioni in veste di collaboratori; per altro verso, a rendere dichiarazioni di interesse investigativo sono stati, invece, i soggetti appartenenti ad altri gruppi camorristici o criminali entrati in contatto con il "*clan OMISSIS*".

L'operatività del "*clan OMISSIS*" è stata documentata, nel tempo, attraverso le numerose attività di indagine che hanno portato l'Autorità giudiziaria all'adozione di provvedimenti di rigore, a far data tra la metà degli anni '80 ad oggi.

La Commissione di accesso ha soffermato l'attenzione sul contenuto dell'ultima ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS*, ove è stata rimarcata, dalla competente Autorità giudiziaria, l'esistenza effettiva ed attuale della capacità criminale del sodalizio in questione; circostanza che può ritenersi provata alla luce degli elementi di fatto cristallizzati nelle numerose sentenze, che, di volta in volta, hanno interessato gli appartenenti al cennato *clan* camorristico.

Peraltro, lo spessore criminale di *OMISSIS OMISSIS* è ben noto, da tempo, agli Organi istituzionali ed alle Autorità giudiziarie; il predetto è stato ritenuto, infatti, principale punto di riferimento dell'organizzazione camorristica operante nella zona, dapprima, quale elemento di



spicco della *OMISSIS OMISSIS* e, successivamente, del disciolto "*Clan OMISSIS*", e ciò all'indomani del pentimento dei vertici di tale ultima confederazione e dell' *OMISSIS OMISSIS*.

Nei provvedimenti giudiziari, tra l'altro, si evince come il predetto "*clan OMISSIS*" abbia svolto, nel passato, un ruolo centrale negli equilibri camorristici campani, essendo stato capace di permeare il tessuto imprenditoriale locale, fino a mimetizzarsi con il medesimo.

La riprova della notevole e perdurante ingerenza del citato sodalizio criminale nelle attività economico imprenditoriali, sviluppatesi sul territorio di San Giuseppe Vesuviano, nel tempo, può agevolmente rinvenirsi anche dalla lettura della richiamata ordinanza n. *OMISSIS*, ove sono stati riprodotti gli accertati legami con l'imprenditore sangiuseppese *OMISSIS OMISSIS*, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis del c.p., con sentenza n. *OMISSIS*, emessa il *OMISSIS* dal Tribunale di *OMISSIS* ed assunto a protagonista di taluni tra i più importanti lavori pubblici svolti dalla Regione *OMISSIS*, tra i quali - in primo luogo - quelli relativi all'ammodernamento della Autostrada *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, nonché il comprovato coinvolgimento degli aderenti al sodalizio nella titolarità e/o gestione di attività produttive, così come ampiamente ricostruito e documentato nel decreto di sequestro n. *OMISSIS*, emesso dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

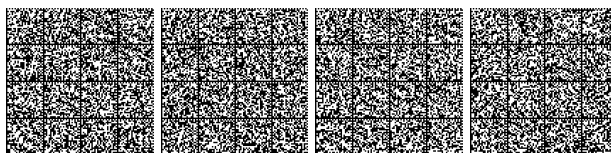
Con il cennato decreto sono state sottoposte a provvedimento ablatorio una serie di attività di confezione e commercializzazione di tessuti gestite dal pregiudicato *OMISSIS OMISSIS*, nonché l'impresa di fornitura del *OMISSIS "OMISSIS"* riconducibile, proprio, a *OMISSIS OMISSIS*.

Nel medesimo pronunciamento, si dà rilevanza anche alla perdurante attività propulsiva criminale del "*clan OMISSIS*" risalente anche agli anni successivi alla scarcerazione dei notabili del medesimo clan e posta in essere, in particolare, da soggetti criminali, quali *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, i quali si sono avvalsi dell'apporto di altri soggetti, quali *OMISSIS OMISSIS* (cognato del *OMISSIS*), *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, dediti tutti ad attività estorsive e di controllo del territorio. (cfr. da pag. 11 a pag. 16 della relazione ispettiva).

Altre organizzazioni criminali operanti a San Giuseppe Vesuviano

La Commissione d'accesso, inoltre, ha ritenuto opportuno richiamare nella relazione anche talune vicende che hanno costituito, nel passato, oggetto di indagini di P.G. evidenzianti l'esistenza e l'attualità del "*clan OMISSIS*", rappresentative, peraltro, di fatti criminosi confluiti nel proc. pen. N. *OMISSIS* R.G.N.R. n. *OMISSIS* e che hanno avvalorato l'esistenza di una nuova consolidata consorte, di sicura rilevanza criminale, la cui sfera d'influenza è risultata precipuamente incentrata sui territori dei Comuni di S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e sulla Frazione di S. Gennarello di Ottaviano, i cui affiliati - in parte legati da stretti vincoli parentali, nelle rispettive condotte delittuose - avevano evidenziato l'indiscussa leadership di *OMISSIS OMISSIS*, detto "*OMISSIS OMISSIS*", ovvero "*OMISSIS OMISSIS*", ergastolano, spietato killer, personaggio carismatico, già militante nella famigerata e disciolta organizzazione camorristica denominata *OMISSIS* storicamente capeggiata dal noto boss *OMISSIS OMISSIS* (deceduto in data *OMISSIS*).

Sul punto è stato evidenziato come siffatto sodalizio criminoso si sia caratterizzato da una indubitabile e persuasiva capacità di intimidazione in pregiudizio dei consociati di San Giuseppe Vesuviano, attraverso la perpetrazione di molteplici condotte prevaricatrici, talvolta, anche, estremamente efferate, tese ad inculcare quella condizione omertosa promanante dal suddetto vincolo associativo, da cui è scaturito, poi, un tangibile e generale vantaggio ingiusto per gli affiliati; vantaggio, consistente nella più agevole consumazione dei reati-fine, quali quelli di natura estorsiva in danno di taluni imprenditori locali.



Il predetto Organo ispettivo ha ritenuto, altresì, di precisare che emissari - ancora in libertà - del capo clan *OMISSIS OMISSIS*, hanno inizialmente tollerato la presenza del sodalizio rivale, riportante quale figura apicale quella di *OMISSIS OMISSIS*, fino al *OMISSIS OMISSIS*, allorquando si è verificato l'omicidio di *OMISSIS OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", militante storico della *OMISSIS*, nonché persona di strettissima fiducia, proprio, di *OMISSIS OMISSIS*; quest'ultimo, è risultato essere stato imputato in numerosi procedimenti penali sulla disciolta *OMISSIS* che hanno confermato la propria partecipazione attiva nel cosiddetto "*OMISSIS OMISSIS*", ovvero negli esecutori materiali degli eventi delittuosi e dinamitardi ricollegati o ricollegabili a quel cartello camorristico (cfr. da pag. 17 a pag. 26 della relazione della Commissione di accesso).

Nell'ambito della ricostruzione sul contesto criminale di San Giuseppe Vesuviano, operata dalla Commissione d'accesso, è stato, altresì, precisato che sul territorio sangiuseppese si è registrata anche la presenza di altre consorterie criminali, ed, in particolare, quella del gruppo camorristico, capeggiato da *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, dedito alla commissione sistematica di delitti in pregiudizio dell'imprenditoria locale, operante con metodi coartatori tipicamente camorristici e che, nel tempo, tale sodalizio è subentrato al clan camorristico di *OMISSIS OMISSIS*; quest'ultimo, definitivamente estromesso per l'espiazione della pena dell'ergastolo, come desumibile dalla lettura degli atti giudiziari (cfr. da pag. 24 a pag. 25 della relazione ispettiva).

Da ultimo, l'Organo ispettivo ha precisato che un ulteriore sodalizio criminale operante nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, è riferibile alla famiglia "*OMISSIS*", composta di individui in maggior parte di giovane età, soprannominati "*OMISSIS*", dediti prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle rapine e alle estorsioni (cfr. pag. 26 della relazione ispettiva).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - 24 GIUGNO 2018

L'attività ispettiva non poteva non prendere in considerazione, per le finalità di cui trattasi, le risultanze della consultazione elettorale che ha comportato, nel *OMISSIS OMISSIS*, l'elezione del Sindaco *OMISSIS OMISSIS*, sostenuto da una coalizione di *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e che ha ricevuto al primo turno n. *OMISSIS* voti, ed al turno di ballottaggio n. *OMISSIS* voti (con un incremento di circa il *OMISSIS*), a fronte dei *OMISSIS* voti ottenuti dall'altro candidato *OMISSIS OMISSIS OMISSIS* che ha fatto registrare un incremento di circa *OMISSIS* nel turno di ballottaggio (cfr. pag. 35 della relazione ispettiva).

Significativa ed emblematica è stata ritenuta dall'Organo ispettivo la circostanza che tra i 16 consiglieri assegnati all'Ente - eletti nella tornata amministrativa del *OMISSIS* - figurano ben *OMISSIS* consiglieri, facenti parte della precedente amministrazione elettiva del *OMISSIS* (il *OMISSIS*), a riprova, dunque, di un'inequivoca continuità pluriennale di circa dieci anni nella gestione dell'ente territoriale da parte di medesimi componenti l'Assise consiliare (cfr. pag. 40 della relazione ispettiva).

Con le elezioni dell'anno *OMISSIS*, *OMISSIS* consiglieri comunali e, precisamente, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* - che nella tornata elettorale del *OMISSIS* figuravano nelle liste della *OMISSIS* - sono transitati, invero, nella maggioranza consiliare; il consigliere *OMISSIS*, inoltre, rinunciando alla carica di *OMISSIS*, ha assunto l'incarico di *OMISSIS* (cfr. pag. 44 della relazione ispettiva).

L'Organo ispettivo ha sottolineato come altrettanto singolare e significativa debba ritenersi la presenza nel consiglio comunale attuale delle medesime figure-chiave che avevano, già, fatto parte del civico Consesso nel periodo *OMISSIS OMISSIS* - disciolto per infiltrazioni camorristiche - nelle persone degli, allora, consiglieri *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), nonché *OMISSIS*, *OMISSIS* ed *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*).



Segnatamente alla tornata amministrativa del *OMISSIS* la Commissione d'indagine ha rilevato che, in alcune zone della città – ove insiste una più pregnante presenza di soggetti malavitosi appartenenti al sodalizio criminoso facente capo al citato “*clan OMISSIS*” - ritenuto particolarmente incline, per la vis intimidatrice, ad influenzare le libere scelte dell'elettorato - alcuni candidati hanno riscosso maggiori consensi elettorali rispetto ad altre aree.

L'attuale amministrazione, retta dal Sindaco *OMISSIS OMISSIS* - eletto per la seconda volta consecutiva - annovera tra i Consiglieri di maggioranza, taluni (*OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*) che hanno ottenuto i maggiori consensi, proprio, nelle aree ritenute particolarmente assoggettate alla criminalità organizzata ed, in particolare, al “*clan OMISSIS*”; sul punto l'Organo ispettivo ha, altresì, evidenziato che anche due consiglieri di minoranza (*OMISSIS, OMISSIS*) hanno ottenuto maggiori consensi elettorali in due aree “sensibili”, di cui rispettivamente il primo, riconducibile al “*clan OMISSIS*” ed il secondo all'emergente sodalizio denominato “*clan OMISSIS*”.

Siffatti elementi cognitivi, ad avviso dell'organo ispettivo, rimarcherebbe una significativa vicinanza tra l'espressione politica e la criminalità organizzata (cfr. da pag. 45 a pag. 48 della relazione ispettiva).

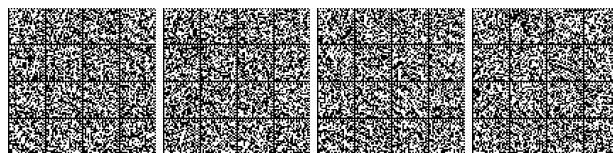
AMMINISTRATORI COMUNALI – rapporti di parentela, frequentazioni e cointeressenze con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata -

La disamina ispettiva ha consentito, ai fini della permeabilità degli amministratori elettivi alla forza intimidatrice della criminalità, di appurare l'esistenza di numerosi vincoli di parentela, anche stretti, nonché rilevate frequentazioni e cointeressenze tra i neoeletti consiglieri comunali con elementi di spicco della potente consorteria criminale riconducibile al più volte richiamato “*clan OMISSIS*”, evidenziando, inoltre, per gran parte di essi, precedenti penali e/o di polizia, per reati non solo associativi, ma anche contro la Pubblica Amministrazione, così come, di seguito, si viene a delineare (cfr. da pag. 49 a pag. 71 della relazione ispettiva).

OMISSIS OMISSIS - Sindaco eletto nella tornata elettorale del *OMISSIS* - a seguito del ballottaggio con il candidato *OMISSIS OMISSIS* - e già componente, in qualità di consigliere comunale in seno al civico Consesso, sciolto ai sensi dell'art. 143 del TUEL, nell'anno *OMISSIS*.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso che il *OMISSIS* era stato, già nel passato, menzionato, unitamente ad altri amministratori, nelle dichiarazioni rese da *OMISSIS OMISSIS* nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* R.G.N.R. n. *OMISSIS* R.G. G.I.P., nella parte in cui l'A.G. ha evidenziato - nella ricostruzione sulla incidenza invasiva della criminalità organizzata sul territorio - “l'esistenza di sedimentate e reciproche cointeressenze tra il Sindaco all'epoca in carica (*OMISSIS OMISSIS OMISSIS* - alias *OMISSIS*) e talaltri amministratori - tra essi il *OMISSIS*” - all'epoca consigliere comunale “con esponenti di spicco dell'organizzazione camorristica capeggiata da *OMISSIS, OMISSIS* (alias ‘*OMISSIS*’), *OMISSIS* (alias ‘*OMISSIS*’), *OMISSIS* (alias ‘*OMISSIS*’) e *OMISSIS* (alias ‘*OMISSIS*’))” - cfr. da pag. 18 a pag. 24 della relazione ispettiva -

E' stato, altresì, evidenziato che, nell'anno *OMISSIS*, il medesimo è stato denunciato per abuso d'ufficio, estorsione e procurato allarme, nonché per minacce anche nel *OMISSIS*, non mancando di evidenziare l'inclinazione dello stesso a frequentare, sovente, ambienti e soggetti malavitosi, come rilevato anche da controlli operati sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine, peraltro, in un lungo periodo temporale oscillante tra il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, allorquando lo stesso è stato intercettato in compagnia di soggetti malavitosi riconducibili, in gran misura, al clan egemone “*OMISSIS*” e riportanti, rilevanti pregiudizi penali di spessore.



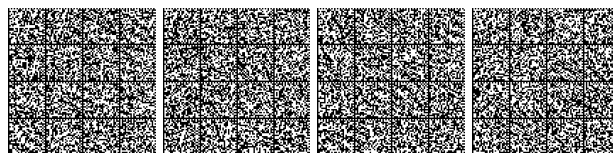
Si vengono, di seguito, ad elencare le risultanze più significative dei controlli operati dalle Forze di polizia sul conto del Sindaco **OMISSIS**, come evincibili dalla lettura della relazione della Commissione d'accesso sul conto (*cfr. da pag. 50 a pag. 53 della relazione ispettiva*):

- il **OMISSIS**, in San Giuseppe Vesuviano, il predetto è stato notato da militari della locale Stazione Carabinieri unitamente a **OMISSIS**, più volte sottoposto ad arresto ed attualmente sottoposto a libertà vigilata, affiliato al clan " **OMISSIS**";
- **OMISSIS**, in **OMISSIS**, è stato intercettato da militari della locale Stazione Carabinieri all'interno di un'autovettura, in compagnia di **OMISSIS**, condannato in via definitiva per falsa dichiarazione sulla identità propria, figlio di **OMISSIS**, noto con il soprannome di " **OMISSIS** ", deceduto a **OMISSIS OMISSIS** (già affiliato al clan **OMISSIS**, nonché cognato del defunto boss **OMISSIS**, avendone sposato la sorella, **OMISSIS**, e già imputato nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di **OMISSIS** per il reato di estorsione aggravata dall'art. 7 della legge 203 del 1991);
- il **OMISSIS**, in **OMISSIS**, è stato controllato da militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno all'interno di un'autovettura unitamente a **OMISSIS**, condannato in via definitiva per rapina in concorso continuata, associazione per delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, detenzione illecita di sostanza stupefacenti in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni;
- il **OMISSIS**, in **OMISSIS**, è stato notato da personale dell'Arma dei Carabinieri di **OMISSIS** unitamente a **OMISSIS**, noto col soprannome di " **OMISSIS**", già sottoposto, il **OMISSIS**, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per " *associazione di tipo mafioso*", **OMISSIS**, coniuge della **OMISSIS** del defunto boss **OMISSIS** (tale **OMISSIS**);
- in data **OMISSIS**, ha partecipato, in compagnia di altre persone (alcune arrestate il **OMISSIS** per 416-bis e 329 c.p.), ai funerali del noto **OMISSIS**, affiliato di spicco al sodalizio criminale denominato "Clan **OMISSIS** ";
- in data **OMISSIS**, è stato notato, all'interno del bar **OMISSIS** di **OMISSIS**, seduto al tavolo con **OMISSIS** (deceduto il **OMISSIS**), - già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.- **OMISSIS** (**OMISSIS OMISSIS**) e **OMISSIS** (**OMISSIS OMISSIS**), nonché **OMISSIS** (**OMISSIS**, già eletto **OMISSIS**);
- il **OMISSIS**, in **OMISSIS**, è stato notato, da militari della **OMISSIS** Stazione dei Carabinieri, colloquiare con **OMISSIS**, **OMISSIS** condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, estorsione, sequestro di persona, rapina, violenza privata, detenzione illegale di armi, e successivamente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà controllata, affiliato al Clan " **OMISSIS** ".

OMISSIS OMISSIS – Consigliere di **OMISSIS**, poi, nominato **OMISSIS** e **OMISSIS**.

La Commissione d'accesso ha rilevato che il predetto risulta menzionato negli atti di P.G. - relativi al procedimento penale n. **OMISSIS**, soggiungendo che taluni suoi familiari risultano essere dipendenti del **OMISSIS**, **OMISSIS** in ordine al quale l'Organo ispettivo ha avuto modo di dilungarsi nella disamina della procedura di appalto relativa al servizio di **OMISSIS OMISSIS** (*cfr. pag. 53 e pag. 173 della relazione ispettiva*) e che, di seguito, si verranno a delineare gli aspetti controversi e di illegittimità.

OMISSIS OMISSIS – **OMISSIS**, già componente della **OMISSIS OMISSIS**, sciolta per infiltrazioni mafiose nell'anno **OMISSIS** - figlio di **OMISSIS**, denunciata e arrestata, in data **OMISSIS**, per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e falsi in genere.



Sul conto del predetto sono stati raccolti emblematici elementi cognitivi circa la propensione ad accompagnarsi o a trattenersi con soggetti pregiudicati, anche di rilevante spessore criminale.

Si vengono, di seguito, ad elencare le risultanze più significative dei controlli operati dalle Forze di polizia come evincibili dalla lettura della relazione ispettiva (cfr. da pag. 69 a pag. 70) :

- in data *OMISSIS*, all'interno del bar *OMISSIS*, è stato notato in compagnia di *OMISSIS* (*OMISSIS*, già condannato per l'art.416/Bis - clan *OMISSIS*), nonché dell' *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, di *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e di *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*);
- in data *OMISSIS*, presso la Stazione Centrale FF.SS. di *OMISSIS* è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS* del *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, frequentatore della famiglia *OMISSIS*, di cui *OMISSIS* - detenuto - risulta elemento di rilievo dell'organizzazione "*clan OMISSIS*").

OMISSIS OMISSIS - *OMISSIS*, coniuge di *OMISSIS*, il cui padre *OMISSIS*, risulta essere stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello in data *OMISSIS*, per minaccia a mano armata in data *OMISSIS* e in data *OMISSIS* per partecipazione in rissa.

Lo stesso *OMISSIS* nel *OMISSIS* fu eletto, quale *OMISSIS* di *OMISSIS* nell'amministrazione *OMISSIS*, il cui Consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni e condizionamento di tipo camorristico e lo stesso dichiarato incandidabile, unitamente a *OMISSIS* ed al medesimo *OMISSIS* (cfr. pag. 71 della relazione ispettiva).

Sul conto della *OMISSIS* - *OMISSIS*, tra l'altro, di *OMISSIS*, dipendente del *OMISSIS* *OMISSIS*, di cui si parlerà in seguito - l'Organo ispettivo ha richiamato l'attenzione sul contenuto di un esposto, anche qui inoltrato, riportante la notizia della celebrazione del matrimonio civile, officiato dalla *OMISSIS* tra *OMISSIS* (fratello di *OMISSIS* - noto boss locale nonché cognato di *OMISSIS* - entrambi affiliati al "*clan OMISSIS*") ; notizia postata sui social , con grande enfasi da parte del citato *OMISSIS* officiante (cfr. pag. 214 della relazione ispettiva) .

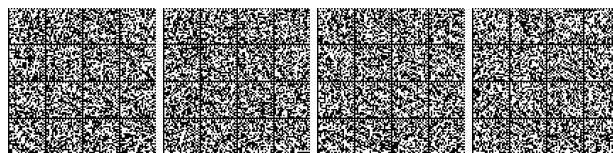
OMISSIS OMISSIS - *OMISSIS* - già *OMISSIS* nella *OMISSIS* consiliatura del *OMISSIS* -

Sul conto del predetto la Commissione d'accesso ha rilevato che il nominativo in parola, in data *OMISSIS*, è stato deferito dai Carabinieri di *OMISSIS*, per i reati contro la Pubblica amministrazione e nel *OMISSIS* destinatario dell'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di *OMISSIS*, di interdizione dalla pubblica funzione di *OMISSIS* Comunale di *OMISSIS* per il reato di tentata concussione, successivamente revocata in data *OMISSIS* (cfr. da pag. 66 a pag. 69 della relazione ispettiva).

OMISSIS OMISSIS - *OMISSIS OMISSIS* di *OMISSIS*, già componente del consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose nell'anno *OMISSIS* e già *OMISSIS OMISSIS* di *OMISSIS* nella consiliatura del *OMISSIS*; il predetto è *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, denunciata, più volte, dai Carabinieri di *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, rispettivamente per reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, abuso d'ufficio e omissione di atti di ufficio (cfr. da pag. 53 a pag. 56 della relazione ispettiva) .

L'Organo ispettivo, ha riferito come il citato *OMISSIS* compaia in atti di indagini giudiziarie, di cui al procedimento penale n. *OMISSIS* - pendente presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di *OMISSIS* - dalla cui lettura è emerso il rilevante ruolo attribuito allo stesso, di essere il *trait-union* intercorrente con taluni amministratori individuati nelle persone del *OMISSIS OMISSIS*, dell' *OMISSIS OMISSIS* e del *OMISSIS OMISSIS* per lo svolgimento di talune attività gestionali, "*con finalità illecite, in ragione di spartizione di tangenti*" (cfr. da pag. 27 a pag. 34 della relazione ispettiva).

Per quanto, poi, concerne i rapporti di parentela e le frequentazioni intercorrenti tra il sopra-



richiamato *OMISSIS* ed esponenti appartenenti a soggetti malavitosi, gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere quanto segue:

- *OMISSIS*, è stato notato, in *OMISSIS*, dai Carabinieri della *OMISSIS* Stazione, in compagnia di *OMISSIS* (deceduto il *OMISSIS*), già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.;
- *OMISSIS* è stato notato ai funerali di *OMISSIS*, madre di *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan;
- il *OMISSIS* è stato notato, in *OMISSIS*, all'esterno del bar *OMISSIS*, in compagnia di *OMISSIS* (alias "*OMISSIS*"), *OMISSIS* del capoclan *OMISSIS*, per averne *OMISSIS* *OMISSIS*;
- il *OMISSIS* è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS*, il cui *OMISSIS* *OMISSIS* (*OMISSIS*) risultava essere frequentatore della famiglia *OMISSIS*, della quale appartiene, in particolare, *OMISSIS* (detenuto), elemento di rilievo dell'organizzazione "*Clan OMISSIS*";
- *OMISSIS* è stato notato, in *OMISSIS*, in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS*, deferito nel *OMISSIS* per estorsione, nonché del citato *OMISSIS*.

Quanto, poi, alla capacità o meno del predetto di contrastare la possibile ingerenza della criminalità organizzata negli affari gestionali del Comune, l'Organo ispettivo ha riferito che dagli atti delle Forze di Polizia è emerso che, in data *OMISSIS*, in *OMISSIS*, frazione di *OMISSIS*, lo stesso – allorquando rivestiva la carica di *OMISSIS* – era stato schiaffeggiato da tale *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", pregiudicato e rappresentante legale, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, della "*OMISSIS*" e che l'origine di tale episodio era riconducibile alla *OMISSIS*.

Tale circostanza è stata ritenuta dalla Commissione di accesso particolarmente significativa, quale prova di frequentazione, se non di vera e propria soggiacenza ai locali sodalizi criminali, considerato che non risulta essere stata presentata dal *OMISSIS*, in relazione a detto episodio, alcuna denuncia; elementi cognitivi, questi, che unitamente al dato informativo rilevato sul conto del rappresentante legale della cennata ditta - *OMISSIS* - ritenuto, insieme ai fratelli, orbitante nel clan camorristico capeggiato da *OMISSIS*, lasciano fondatamente presumere l'esistenza del condizionamento di natura camorristica, operata da esponenti della criminalità organizzata sul cennato amministratore.

Giova evidenziare che lo spessore della personalità del *OMISSIS* è stato già oggetto di valutazione sfavorevole da parte delle Autorità giudiziarie civili, atteso che il sopra descritto episodio criminoso ha costituito elemento significativo e rilevante, posto a fondamento della sentenza n. *OMISSIS* emessa in data *OMISSIS* da parte del Tribunale di *OMISSIS* - 1^a Sezione Civile e successivamente di quella n. *OMISSIS*, emessa in data *OMISSIS*, dalla Corte di Appello di *OMISSIS*, disponente l'incandidabilità (ex art. 143, comma 11, del D.Lgs. 247/2000) del *OMISSIS* (unitamente, con altre motivazioni, ad *OMISSIS* - *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS* - e *OMISSIS* - già *OMISSIS* dell'ente comunale), avendo le cennate Autorità considerato, in sintesi, l'episodio dello schiaffeggiamento da parte del pregiudicato *OMISSIS*, di per sé elemento concreto, univoco e rilevante del collegamento diretto ed indiretto del citato amministratore (all'epoca dei fatti *OMISSIS*) con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare e di condizionamento dell'azione amministrativa esercitata dalla stessa criminalità sugli amministratori.

OMISSIS OMISSIS - OMISSIS OMISSIS

Quanto, poi, alle parentele e alle frequentazioni del *OMISSIS* con soggetti controindicati quali appartenenti alla criminalità organizzata, si vengono, di seguito, ad elencare quelle ritenute più significative e, precisamente:

- in data *OMISSIS* è stato controllato in compagnia di *OMISSIS*, deferito, nel *OMISSIS*, per estorsione che, a sua volta, in data *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia di *OMISSIS*, nato il



OMISSIS (alias "*OMISSIS*"), indagato per il reato di cui all'art. 416/bis + altri;

- in data *OMISSIS*, è stato notato, all'interno del bar *OMISSIS* di *OMISSIS*, in compagnia di *OMISSIS* (deceduto il *OMISSIS*), già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p. *OMISSIS*, *OMISSIS* in carica e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*), ai quali si unisce successivamente *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*, già *OMISSIS*);

- risulta menzionato in numerosi esposti, tutti relativi alla propria posizione di politico locale e per la parentela con *OMISSIS* (*OMISSIS*, in quanto *OMISSIS* del padre *OMISSIS*), già reggente del sodalizio camorristico denominato "*OMISSIS*" di *OMISSIS* (alleato al "*clan OMISSIS*"); attualmente detenuto in carcere, destinatario di O.C.C.C. n. *OMISSIS* RGNR, nr. *OMISSIS* RG e m. *OMISSIS* OCC, del *OMISSIS*, emessa dal Tribunale di *OMISSIS* - Ufficio GIP - eseguita il *OMISSIS* dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di *OMISSIS*, poiché responsabile in concorso di delitti contro la persona e il patrimonio, con l'aggravante del metodo mafioso;

- inoltre, è il *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*), già condannato per il reato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo, indagato per il reato di cui all'art. 416/Bis ed altri (cfr. da pag. 56 a pag. 58 della relazione ispettiva).

OMISSIS OMISSIS - OMISSIS OMISSIS (in sostituzione di *OMISSIS* nominato *OMISSIS*).

In relazione alle parentele e frequentazioni del nominato consigliere, si vengono, di seguito, ad elencare gli elementi più significativi (cfr. da pag. 58 a pag. 59 della relazione ispettiva):

- il *OMISSIS*, è stato controllato dai Carabinieri di *OMISSIS*, nei pressi del bar *OMISSIS*, in compagnia, tra gli altri, del già citato *OMISSIS* (*OMISSIS* il *OMISSIS*), già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p., *OMISSIS*, già titolare della "*OMISSIS*" ed *OMISSIS OMISSIS*. Quest'ultimo gravato da denunce per l'art. 416 risulta, in data *OMISSIS* vittima di estorsione posta in essere da *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*;

- il *OMISSIS*, in *OMISSIS*, all'interno del bar *OMISSIS*, è stato notato seduto al tavolo con il predetto *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* in carica e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS*, già *OMISSIS*).

OMISSIS OMISSIS - OMISSIS OMISSIS, è *OMISSIS* di *OMISSIS* e, quindi, *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* per il comune di *OMISSIS*, indicato dai Carabinieri, nelle note del controllo eseguito a carico del *OMISSIS OMISSIS*, vicino alla famiglia camorristica dei *OMISSIS* di cui *OMISSIS* (detenuto) risulta elemento di rilievo dell'organizzazione "*Clan OMISSIS*"; inoltre, secondo quanto rilevato dalle Forze di Polizia, lo stesso ha partecipato, in data *OMISSIS*, ai funerali del capostipite *OMISSIS*, noto affiliato di spicco al predetto sodalizio criminale.

In relazione alle frequentazioni del nominato consigliere, l'Organo ispettivo ha riferito che:

- in data *OMISSIS*, è stato notato dai Carabinieri di *OMISSIS* in compagnia di *OMISSIS* (deceduto il *OMISSIS*), già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p. ed *OMISSIS*, *OMISSIS* nel settore *OMISSIS*;

- in data *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia di *OMISSIS* - *OMISSIS* di *OMISSIS* del *OMISSIS* -, anche quest'ultimo presente al funerale di *OMISSIS*, noto affiliato al "*Clan OMISSIS*" (cfr. da pag. 59 a pag. 60 della relazione ispettiva).

OMISSIS OMISSIS - OMISSIS - già *OMISSIS* dell'amministrazione comunale eletta nel *OMISSIS*, sciolta nell'anno *OMISSIS* per infiltrazioni mafiose, reintegrata, nel corso del mese di *OMISSIS*, a seguito della sentenza del TAR, per, poi, essere definitivamente sciolta nel *OMISSIS*, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. *OMISSIS* del *OMISSIS*; pronunciamento, confermato



successivamente, per effetto della sentenza n. *OMISSIS* del *OMISSIS* da parte del medesimo Consiglio di Stato, disponente la reiezione del ricorso per revocazione, con dichiarazione di inammissibilità (cfr. pag. 43 della relazione ispettiva).

La Commissione di accesso ha riferito che, da un esame degli atti delle Forze dell'ordine, è emerso che l' *OMISSIS*, nel corso della sua lunga carriera politica, è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie, molte delle quali concretatesi in provvedimenti giudiziari di proscioglimento per reati comuni (es. turbativa del regolare svolgimento delle adunanze elettorali, ovvero falsificazione, distruzione ovvero soppressione delle liste elettorali, violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto etc.), evidenziando che una delle suddette vicende si è conclusa con un c.d. "patteggiamento".

In particolare, sul conto dello stesso risultano i seguenti precedenti di polizia (cfr. da pag. 60 a pag. 64 della relazione ispettiva):

- in data *OMISSIS*, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- in data *OMISSIS*, per associazione per delinquere di tipo mafioso e scambio politico elettorale;
- in data *OMISSIS*, per abusivismo edilizio;
- in data *OMISSIS*, per omissione o rifiuto di atti d'ufficio ed interruzione di servizio pubblico.

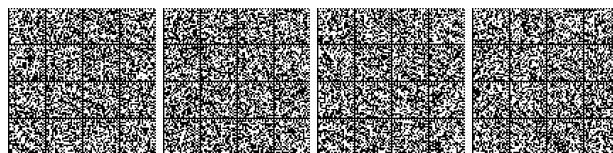
L'Organo ispettivo, ha evidenziato, inoltre, che dette vicende giudiziarie hanno contribuito a delineare la figura dell' *OMISSIS*, quale soggetto incline ad attività illecite e alla frequentazione di ambienti malavitosi; in particolare, il GUP del Tribunale di *OMISSIS*, in occasione della sua assoluzione per concorso in concussione continuata nell'ambito del procedimento penale *OMISSIS*, avvenuta con sentenza n. *OMISSIS* in data *OMISSIS* ha messo in luce "....lo spasmodico ed istrionico presenzialismo-dello stesso-" : "l' *OMISSIS*, difatti, - come anche altre vicende di cui questa AG si è dovuta occupare e senza che ciò rientri nella sfera dell'illiceità penale in quegli anni era in ogni dove: sindaco, presidente di futuri centri commerciali, medico in aspettativa, giornalista, e chi più ne ha più ne metta, (.....).

Il predetto, tra l'altro, anche nel passato, è stato oggetto di indagini da parte della competente A.G., nell'ambito del procedimento penale nr. *OMISSIS*, incardinato presso la Procura della Repubblica di *OMISSIS*, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (attivato a seguito delle indagini condotte dalla locale Arma dei CC con rapporto giudiziario con R.G. nr. *OMISSIS*, datato *OMISSIS* ed un secondo, con R.G. *OMISSIS* dell' *OMISSIS*) ; procedimento, tuttavia, conclusosi con assoluzione in istruttoria, avendo ritenuto l'A.G. il fatto non sussistente.

La Commissione di accesso ha rilevato che dai rapporti giudiziari dell'Arma dei Carabinieri, già negli anni '80, l' *OMISSIS* *OMISSIS* era stato ritenuto un soggetto indiziato di appartenere al sodalizio camorristico "*OMISSIS* *OMISSIS*", congiuntamente ad altri dieci indagati - fazione facente capo, all'epoca, ai latitanti *OMISSIS* e *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*; , l'Organo ispettivo, in proposito, ha precisato che nel rapporto giudiziario datato *OMISSIS* era stato evidenziato come, con l'elezione di *OMISSIS* *OMISSIS*, "la camorra abbia fatto il suo ingresso nella Pubblica Amministrazione e nella gestione della cosa pubblica, con i relativi ingiusti profitti che ne deriveranno".

Inoltre, sempre nel medesimo rapporto il citato *OMISSIS* è stato associato a soggetti, ritenute fiancheggiatrici dei latitanti: *OMISSIS*, di *OMISSIS* detto "*OMISSIS*"; *OMISSIS*, di *OMISSIS*, pregiudicato, detto "*OMISSIS*"; *OMISSIS* pregiudicato, detto "*OMISSIS*"; *OMISSIS*, di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*"; *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", fratello di *OMISSIS*".

Anche nella lettura della sentenza di proscioglimento in argomento, nr. *OMISSIS* G.I., il Giudice Istruttore presso il Tribunale di *OMISSIS*, datata *OMISSIS*, a carico dell' *OMISSIS* ha riferi-



to che " *Le vicende che portano alla elezione del OMISSIS, e che in un certo qual modo hanno dato il via al presente procedimento, sono rimaste avvolte in una nube di omertà, e solo il maldestro tentativo di OMISSIS (OMISSIS, nato a OMISSIS OMISSIS) di rimangiarsi quanto aveva dichiarato ai CC, (...), appare meritevole di giudizio. (...)Ci sono state le telefonate giunte OMISSIS ed al OMISSIS, ma basta leggere le loro dichiarazioni per rendersi conto che non se la sentivano di parlare neanche con i Carabinieri. (...).*"

La Commissione di accesso ha evidenziato, inoltre, che già gli esiti ispettivi del OMISSIS avevano messo in luce diverse anomalie nella gestione della cosa pubblica locale, in particolar modo nella gestione del OMISSIS OMISSIS - perdurata per i sette anni antecedenti e per due consultazioni elettorali consecutive - molte delle quali confluirono in altrettanti procedimenti penali a suo carico, incardinati presso la Procura della Repubblica di OMISSIS.

Gli stessi accertamenti ispettivi, si sono rivelati indicativi di una particolare proclività dell' "Amministrazione OMISSIS" a porre in essere condotte, la cui pregnanza penale, non era mai stata vagliata nel merito dal giudice, dal momento che le sentenze di proscioglimento si sono limitate ad evidenziare questioni di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Ultimo elemento informativo, riportato dall'Organo ispettivo sulla personalità del predetto, si riconduce alla sentenza n. OMISSIS del Tribunale di OMISSIS - 1^ Sezione Civile e, successivamente alla sentenza n. OMISSIS emessa in data OMISSIS dalla Corte di Appello di OMISSIS, con cui è stata disposta l'incandidabilità (ex art. 143, comma 11, del D.Lgs. 247/2000) di OMISSIS (unitamente, con altre motivazioni, a OMISSIS - OMISSIS pro-tempore del Comune di OMISSIS - e OMISSIS - OMISSIS OMISSIS -) alle elezioni provinciali e circoscrizionali successive allo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano ed alla pronuncia del provvedimento, considerando, in sintesi, alcune delle evidenze penali quali fatti concreti, univoci e rilevanti del collegamento diretto ed indiretto del citato amministratore (all'epoca dei fatti OMISSIS) con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile e di condizionamento dell'azione amministrativa esercitata dalla stessa criminalità sugli amministratori.

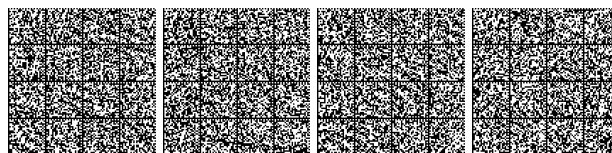
OMISSIS OMISSIS - OMISSIS OMISSIS

In relazione alle parentele e frequentazioni del nominato OMISSIS è stato rilevato, tra l'altro, che, in data OMISSIS, lo stesso è stato controllato in compagnia di OMISSIS (OMISSIS), indagato con più persone per il reato di cui all'art. 416 c.p., finalizzato al falso, alla truffa ed alla corruzione di pubblici ufficiali (cfr. pag.64 della relazione ispettiva).

OMISSIS OMISSIS - OMISSIS OMISSIS

Sul conto del predetto sono stati evinti inquietanti rapporti parentelari e di frequentazione intercorrenti con esponenti della criminalità organizzata e pregiudicati, di cui, di seguito, si vengono a tracciare quelli più significativi (cfr. da pag.64 a pag. 66 della relazione ispettiva):

- è OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS, condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione continuata in concorso, già "esattore di tangenti" per conto del gruppo criminale capeggiato da OMISSIS (detenuto), elemento di rilievo dell'organizzazione "Clan OMISSIS" (OMISSIS già latitante, inserito nell'elenco dei "latitanti pericolosi", tratto in arresto OMISSIS dal Nucleo Investigativo del Gruppo CC. di OMISSIS);
- OMISSIS, è stato controllato in via OMISSIS, a bordo di un'auto in compagnia di OMISSIS condannato dal Tribunale di OMISSIS per il reato di falso in genere;
- il OMISSIS, è stato controllato in OMISSIS in compagnia di OMISSIS, gravato da precedenti di polizia per abusi edilizi, violazione della normativa in materia di stupefacenti, nonché ingiurie e minacce- e di OMISSIS - gravato da pregiudizi di polizia per turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p., già sottoposto agli obblighi di dimora nel OMISSIS e, in ultimo, il OMISSIS, denunciato



per abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. - e *OMISSIS* alias "*OMISSIS*" (*OMISSIS*);

- il *OMISSIS* è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS*, il cui *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*) risultava essere assiduo frequentatore della famiglia *OMISSIS*, alla quale appartiene *OMISSIS* (detenuto), elemento di rilievo dell'organizzazione "*clan OMISSIS*";
- *OMISSIS*, è stato controllato, in *OMISSIS*, nei pressi del Bar *OMISSIS*, in compagnia di *OMISSIS*, già condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.;
- *OMISSIS*, in San Giuseppe Vesuviano, è stato controllato a bordo di un'auto in compagnia del predetto *OMISSIS*;
- il *OMISSIS*, in *OMISSIS* è stato controllato, in compagnia del già citato *OMISSIS* e *OMISSIS - OMISSIS OMISSIS* - (cfr. 64 a pag. 66 della relazione ispettiva).

La variegata ed esaustiva disamina operata dalla Commissione d'accesso sui rapporti di parentela e di frequentazioni intercorrenti tra amministratori e dipendenti pubblici con esponenti della criminalità organizzata non può assolutamente assumere valore secondario, ai fini del supposto condizionamento degli organi elettivi dell'Amministrazione comunale in esame, per infiltrazione camorristica, ove si consideri che l'attività spiegata su tali aspetti risulta perfettamente in linea ed in ossequio alle sottoriportate massime giurisprudenziali, nella parte in cui si legge che "*I presupposti del provvedimento di rigore devono risultare idonei a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono, quindi, rilievo vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari o frequentazioni che, valutati nella loro complessità, possano fondatamente far supporre la soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata*" (cfr. Cons. St., Sez. III, decisioni 20 gennaio 2016, n. 197; 28 settembre 2015, n. 4529; 14 febbraio 2014 n. 727 e 28 maggio 2013, n. 2895). "*L'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 ottobre 2017, n. 4578; T.A.R per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 aprile 2018, n. 3675).

APPARATO BUROCRATICO

L'Organo ispettivo ha ritenuto opportuno e necessario rivolgere l'attenzione anche sulla struttura burocratica dell'Ente, operando una ricognizione del personale comunale in servizio, coinvolto, a vario titolo, prendendo in considerazione i contenuti degli atti in possesso delle Forze di polizia, rappresentativi di una marcata compromissione del principio di legalità sia sotto il profilo del dispregio e/o violazione di legge per la commissione di reati comuni, che sotto il profilo dei legami familiari o personali con soggetti collegati alla criminalità, dando rilevanza, in particolare, alla perpetrazione diretta e personale di quegli illeciti commessi in danno della Pubblica Amministrazione.

Le numerose criticità riscontrate dalla Commissione d'accesso, che, di seguito, si verranno ad evidenziare - e che spaziano dall'inosservanza delle normative in materia di trasparenza e anti-corruzione, al ricorso ad affidamenti diretti o con procedure anomale, a soggetti, talvolta, privi dei necessari requisiti, al reiterato utilizzo dell'istituto della proroga dei contratti, all'inadeguatezza del sistema dei controlli - hanno contribuito a far delineare un quadro di ingerenze esterne, riferibili alla medesima matrice criminale, che hanno, più volte, condizionato l'azione amministrativa compromettendone il buon andamento.

Dagli esiti ispettivi è desumibile come l'influenza della criminalità organizzata sulla "macchina amministrativa" sia stata agevolata, dall'assenza di un'attività finalizzata alla verifica dei



profili di legittimità, finanche formale, dell'azione gestionale dell'Ente, pregiudicando lo sviluppo di un modello di gestione volto a rafforzare i criteri di trasparenza, buon andamento e imparzialità.

A tale dato la Commissione d'accesso ha sottolineato un'insolita stasi di iniziative sul piano disciplinare e/o la mancata attivazione di inchieste interne o di richieste di chiarimenti da parte degli organi di indirizzo politico, pur a fronte di gravi irregolarità, con l'intervento significativo, nella veste di soggetti avvantaggiati dall'inerzia dell'amministrazione, di personaggi vicini alla criminalità organizzata.

Nel merito, l'Organo d'indagine ha avuto modo di riscontrare che, nel triennio *OMISSIS* - solo a seguito di specifica segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica - è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente comunale, peraltro, conclusosi con un *OMISSIS*, attecchendosi tale vicenda, a dire della Commissione, quale conferma della mancanza di trasparenza e di efficacia dell'attività amministrativa (*cfr. pag. 199 della relazione ispettiva*).

L'immobilismo amministrativo, la difficoltà di assumere iniziative incisive, soprattutto laddove occorreva alzare argini all'ingerenza del malaffare, la mancanza di indirizzi di riassetto dell'organizzazione degli uffici, unitamente alla complessiva inadeguatezza dell'apparato burocratico, sono apparsi funzionali per una strumentale deprivazione di una reale incisività della tutela del bene pubblico.

Giova evidenziare, da ultimo, come la Commissione d'accesso, al fine di pervenire ad una più completa ed intellegibile disamina delle diversificate problematiche e vicende gestionali dell'apparato burocratico dell'Ente, nell'ottica di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, ha ritenuto opportuno operare una serie di audizioni con Dirigenti e/o Funzionari comunali, le cui risultanze vengono, di seguito riportate, unitamente alle notizie d'interesse riferite ai singoli dipendenti comunali.

OMISSIS OMISSIS

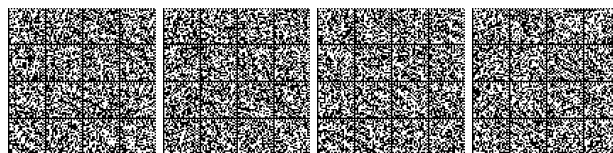
Il *OMISSIS*, *OMISSIS* in servizio presso l'Ente dal *OMISSIS*, risulta citato negli atti di P.G., relativi al procedimento penale n. *OMISSIS*, di cui si verrà a trattare nelle pagine seguenti (*cfr. pag. 27 della relazione ispettiva*).

Sul conto del predetto la Commissione d'accesso ha avuto modo, anche nel corso di specifiche audizioni intercorse con due responsabili di settore (*OMISSIS* e *OMISSIS*), di delineare, in maniera puntuale, il ruolo svolto dal medesimo nella consiliatura *OMISSIS*, acquisendo e mettendo a confronto le dichiarazioni rese dagli interessati e ciò nell'ottica di pervenire ad una intellegibile lettura delle vicende gestionali interessanti l'Amministrazione elettiva, oggetto di sindacato ispettivo (*cfr. pag. 72 della relazione ispettiva*).

Dal colloquio intercorso con il *OMISSIS OMISSIS* (*cfr. da pag. 201 a pag. 204 della relazione ispettiva*), l'Organo ispettivo ha riferito, tra le informazioni ritenute d'interesse per le finalità in trattazione, che lo stesso era stato nominato dal *OMISSIS*, *OMISSIS* ma presentato all'Amministrazione comunale *OMISSIS OMISSIS* - Responsabile del *OMISSIS OMISSIS* - sul cui conto sono state rese illuminanti informazioni, come di seguito, si verrà ad esporre.

Il *OMISSIS* ha riferito che l'unica persona che conosceva nell'ambito della struttura comunale, prima di rivestire il ruolo di *OMISSIS* di *OMISSIS*, era il citato *OMISSIS*, al quale aveva chiesto di organizzare un appuntamento con il *OMISSIS OMISSIS*, finalizzato al conferimento dell'incarico.

Il predetto *OMISSIS* inoltre, ha riferito, tra l'altro, alla Commissione d'accesso di sovrintendere e coordinare le attività dei responsabili dei servizi, prestando assistenza tecnico giuridica agli organi di governo ed, all'un tempo, svolgendo l'incarico di responsabile *OMISSIS* e *OMISSIS*.



La Commissione d'accesso ha osservato che il *OMISSIS*, *OMISSIS*, durante il colloquio è apparso sfuggente, non si è dilungato su nulla, in particolare, tentando, sovente, di "sminuire" il proprio ruolo nell'ambito dell'Ente, evidenziando, altresì, di non aver mai dovuto contrastare le scelte dell'organo politico, né di contro, di aver subito pressioni.

Dipendenti comunali

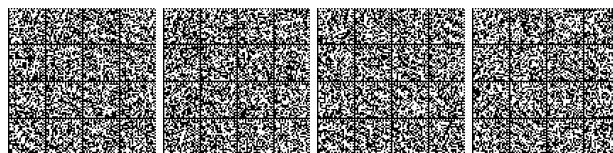
Per quanto concerne, poi, la situazione personale riferita ai dipendenti comunali, l'Organo ispettivo ha ritenuto di riportare ogni utile e significativo elemento informativo, per meglio delinearne la personalità anche sotto il profilo della buona condotta ed affidabilità (cfr. da pag. 73 a pag. 89 della relazione ispettiva).

Sul conto di taluni sono state riportate notizie significative, evidenzianti, proprio, l'inclinazione a perpetrare condotte illecite, ovvero, la propensione a frequentare e/o ad accompagnarsi a soggetti malavitosi; siffatte informazioni hanno riguardato dipendenti, impegnati in quasi tutti i servizi comunali, ritenuti nevralgici, quali quelli del :

- Servizio di *OMISSIS* *OMISSIS*, riferendo, in particolare, sul conto di : *OMISSIS* (tratto in arresto, nel passato il *OMISSIS*, per furto aggravato, in concorso con *OMISSIS*, ritenuto affiliato all'associazione camorristica denominata "*OMISSIS*" e successivamente in data *OMISSIS*, destinatario del decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con conseguente revoca della licenza di porto d'armi, per difesa personale); nonché *OMISSIS* (*OMISSIS* il *OMISSIS* ma, nel passato, in data *OMISSIS*, proposto dalla Compagnia CC di *OMISSIS* per l'applicazione della misura di prevenzione della diffida, ritenuto collegato ad esponenti della *OMISSIS* facente capo a *OMISSIS*) e *OMISSIS* (coniugato con *OMISSIS*, cugina di *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* del boss *OMISSIS*) ; relativamente alle frequentazioni *OMISSIS* è stato rilevato che lo stesso, in data *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS*, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* il *OMISSIS*, in esecuzione di provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di *OMISSIS*, per associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Inoltre, il *OMISSIS* risulta essere stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini, in relazione al p.p. nr. *OMISSIS* , per il reato di abuso d'ufficio, unitamente a *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS*;
- Servizio *OMISSIS* *OMISSIS* *OMISSIS* riferendo, in particolare, sul conto di *OMISSIS* le cui due *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS*), sono nate dalla relazione intercorsa tra la predetto dipendente comunale ed *OMISSIS*, già segnalato per il reato di cui all'art. 416-bis, *OMISSIS* di *OMISSIS* (soprannominato "*OMISSIS* "*OMISSIS*") detenuto per associazione di tipo mafioso, omicidio, violazione della normativa concernente le armi (cfr. pag. 24 della relazione ispettiva);
- Servizio *OMISSIS* *OMISSIS*, riferendo sul conto di *OMISSIS* (*OMISSIS* il *OMISSIS*, cugino di *OMISSIS* di *OMISSIS*, detenuto per associazione di tipo mafioso, omicidio, violazione della normativa concernente le armi), nonché su *OMISSIS* (collocato a riposo il *OMISSIS*, cognato del noto *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", affiliato al "*clan* *OMISSIS*"), nonché sul conto di *OMISSIS* segnalata, in data *OMISSIS*, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di *OMISSIS* quale terza intestataria nel sequestro di beni connesso a misura di prevenzione a carico *OMISSIS* *OMISSIS*, condannato nel *OMISSIS* dal Tribunale di *OMISSIS* per concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione;



- Servizio OMISSIS OMISSIS OMISSIS, riferendo sul conto di OMISSIS OMISSIS (OMISSIS OMISSIS, fratello del noto pregiudicato OMISSIS, esponente di spicco della OMISSIS, deceduto in agguato di tipo camorristico in data OMISSIS in OMISSIS); le Forze di Polizia hanno riferito, altresì, che, in data OMISSIS, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di OMISSIS, a conclusione di un'irruzione eseguita presso l'abitazione del OMISSIS - conseguente ad una segnalazione rappresentativa di una sospetta presenza di persone armate, legate al vecchio clan capeggiato da OMISSIS - sono stati identificati, oltre al OMISSIS, anche il fratello OMISSIS, ex OMISSIS e dedito alle estorsioni e OMISSIS, fratello del boss OMISSIS, unitamente ad altri personaggi gravitanti nella sfera della criminalità organizzata; l'Organo ispettivo ha, altresì, riferito anche in ordine ad altri due dipendenti assegnati ed impegnati presso il cennato Servizio nelle persone della già menzionata OMISSIS (OMISSIS OMISSIS OMISSIS, più volte segnalata dalle Forze di polizia per reati che vanno dalla violazione dei sigilli, a quelli contro la P.A., per omissione di atti d'ufficio e abuso e destinataria nell'anno OMISSIS di una contestazione da parte del consigliere di OMISSIS OMISSIS, per presunte assenze arbitrarie dal servizio, il cui procedimento disciplinare si è concluso - come sopra già rappresentato - a fronte delle contestazioni mosse, solo con OMISSIS - cfr. pag. 199 della relazione ispettiva) e di OMISSIS (segnalata in data OMISSIS dalla Stazione Carabinieri di OMISSIS per falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni ed in data OMISSIS destinataria di una querela per calunnia ricevuta dal Sindaco OMISSIS;
- Servizio OMISSIS, riferendo sul conto di OMISSIS (in OMISSIS, notato da militari della Stazione CC di OMISSIS ed intento a dialogare in data OMISSIS con OMISSIS e OMISSIS, quest'ultimo, OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS del boss OMISSIS);
- Servizio OMISSIS, riferendo sul conto di OMISSIS (segnalato, in data OMISSIS, dalla Questura - Squadra Mobile OMISSIS - per abuso d'ufficio ed omessa denuncia di reato da parte del P.U.), nonché di OMISSIS (condannato con sentenza del OMISSIS, irrevocabile il OMISSIS, per truffa e falsità in scrittura privata con pena ad anni 1 di reclusione e 600,00 euro di multa);
- Servizio OMISSIS, riferendo sul conto di OMISSIS (annoverante numerosissimi precedenti di polizia, risalenti al periodo temporale che va dall'anno OMISSIS all'anno OMISSIS, per diversificati reati, quali oltraggio, resistenza e violenza a P.U., lesioni e porto abusivo e detenzione di armi, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia e oltraggio a P.U., maltrattamenti in famiglia, percosse e violazione di domicilio, nonché appropriazione indebita);
- Servizio OMISSIS, riferendo, in particolare, sul conto del OMISSIS OMISSIS (OMISSIS OMISSIS, ma sorpreso in data OMISSIS all'interno dell'Ufficio OMISSIS del Comune, a dialogare, in maniera confidenziale, con OMISSIS - unitamente al più volte soprарichiamato OMISSIS OMISSIS OMISSIS e tratto in arresto OMISSIS in esecuzione di O.C.C. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di OMISSIS per associazione di tipo mafioso e condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p.), nonché di OMISSIS (notato dai Carabinieri OMISSIS, all'interno dell'Ufficio OMISSIS del Comune, mentre dialogava, in maniera confidenziale, con OMISSIS e il sopra citato pregiudicato OMISSIS) e dell'OMISSIS OMISSIS OMISSIS, cugino di OMISSIS, detto "OMISSIS OMISSIS", ovvero "OMISSIS OMISSIS", ergastolano, spietato killer, personaggio carismatico, già militante nella famigerata e disciolta organizzazione camorristica denominata OMISSIS storicamente capeggiata dal noto boss OMISSIS deceduto il OMISSIS).
- Sul conto del OMISSIS le verifiche ispettive hanno evidenziato che il predetto nel corso del tempo e precisamente nel periodo temporale oscillante tra il OMISSIS ed il OMISSIS è stato



controllato per tre volte dalle Forze di Polizia (*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*) sempre, in compagnia del più volte richiamato soggetto pregiudicato *OMISSIS*.

Segnatamente al Servizio in argomento, la Commissione d'accesso ha ritenuto opportuno lumeggiare, in particolare, la posizione *OMISSIS OMISSIS - Responsabile di siffatto Ufficio* – evidenziando che il predetto risulta essere stato, in data *OMISSIS*, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dalla Squadra Mobile di *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di *OMISSIS* per abuso di ufficio aggravato; provvedimento emesso nei confronti di vari soggetti, ritenuti affiliati o fiancheggiatori del clan *OMISSIS* operante nel comune di *OMISSIS*.

Inoltre, di recente, *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, risulta essere stato destinatario di avviso di conclusione delle indagini, nell'ambito del sopra citato procedimento penale n. *OMISSIS*, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, per i reati previsti e puniti dall'art. 81. e 326 c.p. (*rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), per avere, in qualità di Responsabile dell'ufficio *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS* e quindi, di pubblico ufficiale; il *OMISSIS* - violando i doveri inerenti la propria funzione o comunque abusando della propria qualità – avrebbe rivelato a *OMISSIS* e *OMISSIS* - candidate e vincitrici del concorso bandito dal Comune *OMISSIS* per l'assunzione di n. *OMISSIS* unità di "*OMISSIS OMISSIS*", cat. *OMISSIS* - le domande che sarebbero state oggetto della prova preselettiva del concorso, che si sarebbe svolto in data *OMISSIS* ed in tal modo rivelando notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete. (cfr. da pag. 27 a pag. 34 della relazione ispettiva).

Sulla vicenda, è stato rappresentato dall'Organo ispettivo, in particolare, che da intercettazioni telefoniche operate dalle Forze dell'ordine è emerso che il prefato Responsabile *OMISSIS* ha assunto condotte clientelari.

L'attività investigativa ha consentito di acclarare l'indole subdola e propensa all'illecito dello stesso, come emergente da una serie di intercettazioni telefoniche, intercorse tra il *OMISSIS* e le citate candidate.

Segnatamente alla persona della *OMISSIS*, le attività intercettive hanno consentito di documentare, in maniera chiara, come il *OMISSIS* abbia consegnato alla predetta la documentazione riguardante la prova preselettiva del citato concorso, avvalendosi per il tramite della *OMISSIS* [altra concorrente] ed in virtù del ruolo che lo stesso ricopriva all'epoca dei fatti – e tuttora – all'interno del Comune di *OMISSIS*, avvalendosi del forte legame intercorrente con il *OMISSIS OMISSIS* ha manifestato al predetto Amministratore l'assoluta volontà a che la *OMISSIS* venisse assunta.

Analoghe intercettazioni sono state poste in essere anche nei confronti di tale *OMISSIS*, che, non sicura del totale interessamento di una terza persona - non meglio specificata, ma ben nota ad entrambi gli interlocutori (*OMISSIS* e *OMISSIS*) - per un concorso che sarà bandito, sempre dal Comune di *OMISSIS* a partire dal mese di *OMISSIS*, aveva contattato telefonicamente il *OMISSIS*, per richiedere espressamente la documentazione relativa alla prima prova selettiva.

Come già rappresentato nelle pagine precedenti, la figura del *OMISSIS* ha costituito oggetto di attenzione e di approfondimento da parte della Commissione di accesso anche con riferimento ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e *OMISSIS* - già *OMISSIS* ed *OMISSIS* nella consiliatura disciolta nell'anno *OMISSIS*, nonchè successivamente, nel periodo *OMISSIS- OMISSIS*, consigliere di *OMISSIS*, ed, allo stato, unitamente all' *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, rivestente le funzioni di *OMISSIS* - ; rapporti svelati a seguito di attività di indagine che hanno fatto emergere un trasferimento di denaro in favore del *OMISSIS* per avvantaggiare il buon esito di un'operazione (non meglio specificata) del mese di *OMISSIS*, avente ad oggetto la riscossione di una grossa somma di denaro, pari a 20.000 euro che i due avrebbero dovuto dividersi.



Dall'analisi degli atti di indagine, la P.G. operante ha riscontrato che i soldi risultavano essere *"il corrispettivo illecito destinato a OMISSIS, per avvantaggiare il buon esito di un'operazione che quest'ultimo può espletare in funzione del suo incarico e favorire chi materialmente ha corrisposto il denaro"*.

Dal tenore delle conversazioni, temporalmente inquadrabili nel mese di OMISSIS, si è potuto dedurre, altresì, dalla lettura degli atti d'indagine, resi ostensibili dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, che il OMISSIS, *"nel prossimo futuro, sarebbe stato oggetto di ulteriori tangenti"*.

Come evidenziato dall'Organo ispettivo, all'esito delle attività svolte dalle Forze dell'ordine operanti, è emerso il rilevante ruolo di *trait-union* svolto dal OMISSIS che ha svelato l'illecita finalità, definendo l'operazione in trattazione con il termine tangente.

In particolare, le attività intercettive hanno consentito *"di documentare chiaramente come OMISSIS e OMISSIS fossero intenti ad organizzare la divisione di somme di denaro da destinare a personaggi, alcuni dei quali non identificati, operanti ed attivi nell'ambito del Comune OMISSIS"*.

Negli stessi atti di indagine, sono emersi anche i nominativi del OMISSIS OMISSIS e del OMISSIS OMISSIS coinvolti nelle presunte illecite attività di OMISSIS e OMISSIS. (cfr da pag. 27 a 34 della relazione ispettiva).

Nel medesimo scenario va inserita la figura di OMISSIS, OMISSIS del Comune di OMISSIS. La prossimità del medesimo al circuito illecito, realizzato dal OMISSIS e dal OMISSIS nell'ambito dell'Amministrazione comunale OMISSIS, è emersa, dalla lettura dei cennati atti d'indagine, nell'attività intercettiva.

Altro amministratore indicato negli atti di indagine è il già menzionato OMISSIS (OMISSIS nel periodo OMISSIS - OMISSIS, rieletto OMISSIS nel consiglio relativo al periodo OMISSIS - OMISSIS, presieduto dal OMISSIS OMISSIS; successivamente, nelle ultime elezioni, in una lista collegata allo stesso OMISSIS è stato, poi, eletto OMISSIS OMISSIS e, quindi, OMISSIS, OMISSIS, in carica).

Dalle indagini sono emersi contatti anche tra OMISSIS e OMISSIS per pianificare incontri riconducibili ad attività illecite (cfr. pag. 32 della relazione ispettiva).

OMISSIS OMISSIS

La Commissione d'accesso ha evidenziato che, anche nell'ambito del OMISSIS della OMISSIS, sono state rilevate condotte illecite assunte da taluni OMISSIS OMISSIS, risultati, tra l'altro, coinvolti in varie vicende giudiziarie, unitamente ad un pregiudicato, OMISSIS, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e, organicamente inserito nell'organizzazione riferibile al "clan OMISSIS" (cfr. da pag. 73 a pag. 75 della relazione ispettiva).

Particolare attenzione è stata riposta sull'anomala vicenda professionale che ha riguardato l'OMISSIS OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS OMISSIS che, sebbene destinatario in qualità di vincitore, di un bando di mobilità per la copertura di tale ruolo OMISSIS è stato ostacolato dal capo dell'Amministrazione ed ha visto la conclusione del proprio iter concorsuale soltanto dopo aver instaurato un procedimento penale, con rinvio a giudizio del OMISSIS, che si è concluso con una decisione del GUP di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

Tuttavia, proprio quest'ultimo episodio, a detta della Commissione, conferma, invero, un atteggiamento autoritativo e protervo del OMISSIS che, con modalità avulse da ogni regola, ha tentato di tenere lontano il OMISSIS dal suo ruolo, probabilmente per evitare ingerenze non gradite in prassi consolidate e non trasparenti nella gestione amministrativa dell'Ente.



L'Organo ispettivo, dunque, ha inteso audire il predetto *OMISSIS* - *OMISSIS* *OMISSIS* - ed in relazione al colloquio intercorso con il predetto Responsabile, ha evidenziato che il medesimo, dilungandosi sulla predetta vicenda personale, ha inteso dimostrare di essere stato invisato al vertice dell'amministrazione, su indicazione del *OMISSIS*; durante la conversazione, la Commissione ha registrato da parte dell'interessato un atteggiamento timoroso in relazione alla possibilità che qualcuno potesse ascoltare la conversazione con l'Organo ispettivo ed, in particolare, il *OMISSIS* che si trovava fuori la sala delle audizioni.

Gli accertamenti ispettivi, oltre alle citate vicende giudiziarie, hanno confermato frequentazioni e parentele di taluni dipendenti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale; circostanze queste che, unitamente ad un'analisi approfondita delle singole posizioni, hanno confermato, per la Commissione d'accesso, l'ipotesi della sussistenza cogente ed ineludibile di forme di ingerenza, condizionamento e permeabilità sugli amministratori comunali da parte della criminalità organizzata (cfr. da pag. 73 a pag. 89 della relazione ispettiva).

Sul punto, la Commissione d'accesso ha messo in luce, in particolare, la personalità di taluni *OMISSIS* *OMISSIS*, in relazione, proprio, agli aspetti di significativa pregnanza sotto il profilo cautelare antimafia e ciò proprio, prendendo spunto dalla sottoindicata massima giurisprudenziale nella parte in cui si evidenzia come :

- *“Lo scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico-amministrativo a svolgere i compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune”* (cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9544 del 24 settembre 2018) e non solo, *“La mancanza di un efficace controllo o vigilanza costituisce un elemento di forte rilevanza al fine di individuare una riconducibilità all'organo politico dei vantaggi acquisiti, a causa di tali omissioni, da parte di soggetti “vicini” o direttamente appartenenti alla malavita organizzata”* (cfr. Tar Lazio n. 3675/2018 e n. 10899/2015, nonché Consiglio di Stato n. 1266/2012);
- “Sebbene l'assetto organizzativo dell'ente locale assegni ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione. L'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento”* (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 ottobre 2017, n. 4578; T.A.R. per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 aprile 2018, n. 3675).

Si evidenziano, di seguito, gli elementi informativi ritenuti più rilevanti e significativi, per le finalità in trattazione sui sottoindicati *OMISSIS* *OMISSIS*:

- ***OMISSIS* *OMISSIS*** (denunciato, in data *OMISSIS*, dal Commissariato di P.S. di *OMISSIS* - unitamente ad altro *OMISSIS* *OMISSIS* - per abuso d'ufficio e soppressione, distruzione e occultamento di atti vari, unitamente ad altre persone, tra le quali, *OMISSIS*, condannato per associazione di tipo mafioso, pluripregiudicato, attualmente sottoposto a libertà vigilata e, organicamente inserito nell'organizzazione riferibile al “*Clan* *OMISSIS*”, nonché destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis del c.p.p., nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*, emesso in data *OMISSIS*, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 323 (abuso d'ufficio) c.p., aggravati dall'art. 7 della



legge 203/91 e del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) del c.p. (cfr. da pag. 73 a pag. 74 della relazione ispettiva); procedimento conclusosi con una sentenza di condanna n. *OMISSIS* del solo *OMISSIS*;

- *OMISSIS OMISSIS*, già sopramenzionato, risulta essere destinatario - unitamente ad altro *OMISSIS OMISSIS* - del medesimo soprarichiamato avviso ex art. 415 bis del c.p.p., nell'ambito del suindicato procedimento penale n. *OMISSIS*.

Sul conto del di lui *OMISSIS - OMISSIS* - è stato, inoltre, riferito che lo stesso, in data *OMISSIS*, è stato controllato, in *OMISSIS*, dal personale dei Carabinieri in servizio presso la locale Stazione, a bordo di un'autovettura, in compagnia di *OMISSIS (OMISSIS)*, gravato da pregiudizi di polizia e destinatario di misura cautelare emessa a suo carico il *OMISSIS*, per i reati di associazione mafiosa traffico di stupefacenti, estorsione e armi del "Clan *OMISSIS*" operante neicomuni del *OMISSIS* (cfr. da pag. 74 a pag. 75 della relazione ispettiva).

PRINCIPALI AFFIDAMENTI PER LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE PUBBLICHE

Per ciò che concerne, poi, gli affidamenti per appalti di servizi, forniture e/o lavori pubblici l'Organo ispettivo ha esaminato, le procedure più significative e di maggiore importo.

Per ogni singolo appalto sono stati resi pregnanti elementi di valutazione che di seguito vengono riportati e che ben possono essere rilevati per sussumere il legame intercorrente tra la struttura politico-burocratica dell'Ente e la criminalità organizzata locale, interessata ad ingerirsi in maniera subdola e fraudolenta, nella gestione della cosa pubblica, confidando nell'assoluta inerzia o colpevole lassismo degli organi burocratici incapaci di arginare tali pressioni esterne.

Di seguito, vengono riportati, in sintesi, le risultanze dell'esame della documentazione inerente gli appalti di servizi e lavori, in corso ed oggetto di proroga, analizzati dall'Organo ispettivo, evidenziando palesi vizi procedurali, di illegittimità ed irregolarità.

APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (anni *OMISSIS, OMISSIS*)

Con determinazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'Ente ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di refezione anni scolastici *OMISSIS* e *OMISSIS*, da assicurare a circa 350 alunni, mediante procedura aperta e aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per un'importo totale per euro *OMISSIS*.

La procedura, all'esito dell'esame delle offerte presentate da *OMISSIS* ditte, si è conclusa il *OMISSIS* con la stipula del contratto con *OMISSIS*.

L'Organo ispettivo, dall'analisi dei relativi atti, ha rilevato che il certificato antimafia, riferito alla ditta aggiudicatrice dell'appalto, non è stato acquisito attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) - ma agli atti risulta, esclusivamente, la richiesta del certificato in questione inoltrata all'ANAC (sistema AVCPASS) - ed, inoltre, non ha rinvenuto taluni documenti, previsti all'art. 5 del citato contratto di appalto, quali, il riscontro delle partite indicate nelle fatture della predetta società, l'applicazione dei prezzi unitari, la verifica delle dichiarazioni dei dirigenti scolastici in ordine ai numeri di pasti.

La Commissione ha, inoltre, riferito che agli atti è stato rinvenuto un ricorso con il quale la *OMISSIS, OMISSIS* classificata, ha denunciato, gravi irregolarità ed inadempienze da parte della *OMISSIS*, in relazione ad altro contratto, stipulato da quest'ultima con il Comune di *OMISSIS* per analogo servizio di refezione scolastica.

In particolare, dall'esame dei relativi atti, il cennato Consesso ha evidenziato che, la *OMISSIS*, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara aveva dichiarato,



unicamente, di avere un pregiudizio pendente per contestare il provvedimento di risoluzione di un precedente contratto di refezione scolastica in essere con il Comune di *OMISSIS*, omettendo che la relativa sentenza di rigetto dell'istanza risarcitoria era stata pubblicata *OMISSIS* mesi prima dell'indizione della gara dal Comune di *OMISSIS*; l'acquisizione di tale informazione, come evidenziato dall'Organo ispettivo, avrebbe, sicuramente, pregiudicato la partecipazione alla gara della stessa *OMISSIS*, in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11, punto c) del disciplinare di gara; inoltre, dagli accertamenti ispettivi è emerso che l'Amministrazione non ha, comunque, proceduto ai dovuti accertamenti circa l'integrità e l'affidabilità della concorrente (cfr. da pag. 91 a 98 della relazione ispettiva).

Procedura per gli anni scolastici *OMISSIS*

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, l'Ente ha indetto, successivamente, una nuova gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per un importo di euro *OMISSIS*, da espletare sul MEPA e, contestualmente, con n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, ha disposto l'affidamento in proroga alla *OMISSIS*.

Le verifiche eseguite dalla Commissione d'accesso ha evidenziato le seguenti illegittimità e/o irregolarità:

- nella suddetta determina di indizione di gara non è stato specificato il criterio di scelta della ditta, né la procedura (aperta o ristretta);
- nel riepilogo della Richiesta di Offerta (RDO) n. *OMISSIS* è stato rilevato che il criterio di scelta prescelto era l'offerta Economica più Vantaggiosa (OEPV); in essa non si evince l'elenco delle ditte invitate e neanche la procedura;
- dal verbale n. *OMISSIS* della Commissione di gara risulta che la graduatoria era composta da n. *OMISSIS* ditte e l'offerta prodotta dalla *OMISSIS* risultava anomala;
- dall'esame degli atti prodotti non è risultata:
 - la valutazione della predetta anomalia;
 - la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 alla società *OMISSIS*, come, tra l'altro confermato dal Responsabile del Settore del Comune di *OMISSIS* con la nota n. *OMISSIS* del *OMISSIS*;
- la proroga, inoltre, è stata concessa con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, nonostante il precedente contratto, relativo agli anni scolastici *OMISSIS* - *OMISSIS*, fosse scaduto in data *OMISSIS*.

Segnatamente a tale ultimo aspetto, la Commissione ha richiamato il comma 11, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che com'è noto, prevede:

“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante”.

Quanto, poi, alla gara relativa all'anno scolastico *OMISSIS* - *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha appurato che l'Ente non ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio; con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato, infatti, dato atto dell'aggiudicazione provvisoria e sono stati liquidati il trimestre *OMISSIS/OMISSIS*, *OMISSIS* corrispondendo, dunque, il pagamento, senza l'aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto (cfr. da pag. 98 a pag. 101 della relazione ispettiva).

Procedura per gli anni scolastici *OMISSIS* e *OMISSIS*

In relazione ai più recenti anni scolastici *OMISSIS* l'Organo ispettivo ha riferito che dalle notizie acquisite dal Responsabile di Settore, con nota n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il relativo servizio



non è stato attivato a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-2019, mentre per *OMISSIS* anno scolastico (*OMISSIS*), inizialmente, ne era stata prevista l'attivazione per i mesi di *OMISSIS* e *OMISSIS*, ma successivamente, per esigenze legate sia all'emergenza epidemiologica, sia al bilancio, sono state previste ulteriori variazioni, limitandolo al solo mese di *OMISSIS*.

Allo stato, il servizio non è, comunque, stato attivato per mancanza di fondi sul relativo capitolo di bilancio.

La Commissione d'accesso ha, inoltre, riferito che il *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, in data *OMISSIS*, ha presentato un esposto, segnalando, in particolare, che la società *OMISSIS* non aveva mai presentato l'elenco mensile degli operatori, né i certificati INPS mensili (UNIEMENS) relativi al pagamento degli operatori, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA); il servizio pasti era stato elargito anche ai dipendenti (a titolo gratuito), nonché alle maestre e al personale ATA; agli atti d'ufficio non è stato rinvenuto l'elenco dei beneficiari con relative domande e certificati ISEE, nonché l'elenco dei pagamenti.

Per la gestione del servizio in questione, l'Organo ispettivo ha, altresì, rilevato la carenza di una corretta programmazione per l'acquisizione regolare e tempestiva del servizio, in uno all'assenza dell'attività di controllo e di trasparenza dell'azione amministrativa da parte dell'Ente comunale (cfr. da pag. 91 a 102 della relazione ispettiva).

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO(anni *OMISSIS*, *OMISSIS*)

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola media ed elementare – anni scolastici *OMISSIS* e *OMISSIS*, alla quale è stata presentata un'unica offerta, da parte la *OMISSIS* che ha stipulato il contratto il *OMISSIS* per l'importo di euro *OMISSIS*.

All'esito dell'esame degli atti, la Commissione d'accesso ha evidenziato talune illegittimità procedurali, riconducibili alla mancata richiesta del certificato antimafia, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per la ditta affidataria del servizio *de quo*; agli atti risulta, esclusivamente, la richiesta formulata attraverso l'ANAC (sistema AVCPASS) ed inoltre, nel contratto non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né dato atto della stessa, con la intuibile conseguenza che la mancata regolare esecuzione non avrebbe consentito all'Amministrazione di poter valutare l'eventuale comportamento omissivo, quale forma di inadempimento contrattuale e, quindi, oggetto di contestazione (cfr. da pag. 103 a pag. 104 della relazione ispettiva).

Procedura per gli anni scolastici *OMISSIS*

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, l'Ente ha indetto la gara d'appalto sul MEPA per il servizio di trasporto scolastico scuola media e primaria, anno scolastico *OMISSIS*, procedendo, contestualmente, a disporre con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* la proroga dell'affidamento del servizio in questione, con decorrenza *OMISSIS* e la durata di tre mesi, alla *OMISSIS*.

Allo scadere del citato termine, non essendo pervenuta alcuna offerta, l'Ente, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* ha proceduto ad indire una nuova gara e con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'appalto - nonostante il precedente contratto, relativo agli anni *OMISSIS*, fosse scaduto il *OMISSIS* - è stato nuovamente prorogato alla *OMISSIS* con decorrenza *OMISSIS* e fino ad espletamento della gara sul MEPA, dando atto che la proroga non concedersi oltre il *OMISSIS*; il servizio in questione è stato, comunque, sospeso dal mese di *OMISSIS* e non riattivato in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

L'Organo ispettivo ha appurato che anche per tale affidamento, nelle more dell'esplicazione delle gare negli anni scolastici successivi, l'Ente è ricorso all'istituto della



proroga, sebbene talvolta i precedenti contratti fossero scaduti, in violazione del comma 11, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. da pag. 104 a pag. 106 della relazione ispettiva).

APPALTO PER IL SERVIZIO DI RANDAGISMO (anni OMISSIS – OMISSIS proroghe del contratto originario)

Con determina n. OMISSIS del OMISSIS, l'Ente aveva indetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani vaganti e randagi con aggiudicazione provvisoria alla società OMISSIS " OMISSIS ", che aveva presentato l'unica offerta, con un ribasso del OMISSIS % per l'importo di euro OMISSIS.

Successivamente, con determina n. OMISSIS del OMISSIS è stato disposto l'affidamento definitivo al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) composto dalla società OMISSIS " OMISSIS " e dalla OMISSIS infine, con contratto n. OMISSIS del OMISSIS, il servizio è stato concesso alla società cooperativa OMISSIS.

Relativamente agli anni OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS sono state, poi, indette le gare d'appalto per il servizio in argomento, ma non sono state espletate; l'Ente comunale, per assicurare il Servizio, con determina OMISSIS del OMISSIS, ha concesso in proroga, con decorrenza OMISSIS - e fino all'affidamento dello stesso alla ditta che è risultata vincitrice della gara d'appalto - alla OMISSIS e OMISSIS, agli stessi patti e condizioni previste nel contratto n. OMISSIS del OMISSIS. Alla suddetta proroga ne sono seguite altre, fino a quella disposta con determina n. OMISSIS del OMISSIS, con decorrenza OMISSIS, nelle more dell'espletamento e fino al nuovo affidamento dello stesso alla ditta che è risultata vincitrice della gara in atto.

La Commissione di accesso, all'esito dell'esame della documentazione ha evidenziato, irregolarità e/o illegittimità in relazione:

- al ripetuto ricorso dell' Ente comunale all'istituto della proroga, che, com'è noto, è teorizzabile solo se ancorato ai principi di continuità dell'azione amministrativa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente,
- nel contratto originario non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né dato atto della stessa e, dunque, la mancata eventuale esecuzione non poteva mai essere considerata inadempimento contrattuale e, quindi, contestata;
- il certificato antimafia del RTI aggiudicatario non è stato acquisito attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ma agli atti è risultata essere presente, esclusivamente, la richiesta inoltrata attraverso l'ANAC (sistema AVCPASS).

Per quanto concerne, poi, la Cessione del ramo d'azienda, e la verifica della SCIA di inizio attività, la Commissione ha riferito che, in data OMISSIS, con contratto n. OMISSIS, la OMISSIS, ha ceduto il ramo d'azienda alla OMISSIS avente sede in OMISSIS per l'attività di pensione per animali in genere, compresi quelli randagi e la prestazione di servizi a favore di tali animali.

Sul punto, l'Organo ispettivo ha evidenziato le seguenti illegittimità e/o irregolarità:

- agli atti non risulta la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/16 nei confronti della nuova società affittuaria OMISSIS come confermato dalla relazione del Responsabile del Settore con nota n. OMISSIS / OMISSIS del OMISSIS;
- con riferimento alla certificazione antimafia il responsabile del servizio, con nota avente n. OMISSIS in data OMISSIS, ha comunicato che:
 - il certificato antimafia relativo alla OMISSIS era stato emesso dalla Prefettura di OMISSIS in data OMISSIS, a seguito della richiesta dell'ente comunale avente protocollo n. OMISSIS del OMISSIS, ma solo durante il periodo di svolgimento dell'attività d'accesso;



- il certificato antimafia relativo alla *OMISSIS* era stato emesso dalla Prefettura di *OMISSIS* in data *OMISSIS*, a seguito della richiesta dell'ente comunale avente protocollo n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, ma solo durante il periodo di svolgimento dell'attività d'accesso.

L'Organo ispettivo ha fatto risaltare, in conclusione, l'attività negligente e superficiale degli organi amministrativi dell'Ente locale, in considerazione che i medesimi si sono attivati esclusivamente a seguito di specifiche richieste della Commissione d'indagine (cfr. da pag. 106 a 113 della relazione ispettiva).

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NONCHÉ DEI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, SPAZZAMENTO VIARIO E SERVIZI COLLEGATI.

Procedura per l'anno *OMISSIS*, proroghe del contratto originario, procedura per l'anno *OMISSIS*

L'Organo ispettivo, nell'indirizzare l'ambito di osservazione in materia di appalti pubblici di servizi e forniture – da sempre oggetto d'interesse per le finalità illecite della criminalità organizzata – ha inteso operare, segnatamente a quello in argomento, riferito all'annualità *OMISSIS*, gli opportuni e necessari approfondimenti, ricostruendo, cronologicamente, anche le pregresse vicende gestionali, risalenti all'aggiudicazione del precedente appalto, cui si ricollega l'attuale, oggetto di sindacato ispettivo e riferito alle annualità *OMISSIS*.

Tale precisazione è stata ritenuta di particolare significatività dalla Commissione d'accesso, per meglio comprendere, nel merito, i rilievi mossi sull'operato dell'Amministrazione dell'attuale *OMISSIS*. *OMISSIS*, ritenuta dall'Organo ispettivo non osservante della disciplina di cui al combinato disposto dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi (decreto legislativo n. 50/2016) e di quelle di cui alla legge regionale n. 14/2016 relativa alla costituzione degli Enti d'Ambito.

Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che nell'anno *OMISSIS* - e precisamente con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* - il Comune aveva indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene ambientale per la raccolta integrata domiciliare, spazzamento viario e servizi accessori, per la durata di anni *OMISSIS* e che la Commissione di gara, con verbale del *OMISSIS* aveva aggiudicato provvisoriamente l'appalto al *OMISSIS* di *OMISSIS* partecipante con un ribasso del *OMISSIS* %, avendo escluso l'altra ditta (*OMISSIS* concorrente, per mancanza di documentazione afferente la moralità ed i requisiti professionali e tecnici dell'altra concorrente).

Con successiva determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'appalto è stato definitivamente aggiudicato al predetto *OMISSIS*, per l'importo di euro *OMISSIS*.

Allo scadere del citato contratto, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'Ente si è determinato per la proroga, asseritamente "tecnica" del contratto, cui, nel tempo ed in maniera continuativa, sono seguite ulteriori, reiterate "proroghe" fino al *OMISSIS*, in favore del cennato *OMISSIS*, per un periodo temporale, dunque, di ben *OMISSIS* anni e *OMISSIS* mesi dalla cessazione.

Siffatta volontà determinativa comunale, secondo quanto, in maniera compiuta, rappresentato dall'Organo ispettivo, si appalesa, particolarmente singolare e pregnante, in quanto mette in luce, un significativo stato d'inerzia posto in essere dall'Amministrazione, riottosa nell'assumere le conseguenti iniziative di competenza, finalizzate a dare attuazione, per tempo, sin dal *OMISSIS*, all'intervenuta legge regionale n. 14/2016, che, all'art. 25 ha previsto l'adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito di riferimento, con la cessazione automatica dei nuovi affidamenti a



seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, di cui al successivo art. 40.

Sul punto, la Commissione d'accesso ha accertato, infatti, che il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano con deliberazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS* ha aderito all'Ente d'Ambito, ma, di fatto, gli organi burocratici non hanno posto in essere le conseguenti iniziative, né gli organi elettivi, deputati all'attività di vigilanza e di controllo, hanno ritenuto di dover intervenire.

Solo nel corso dell'anno *OMISSIS*, con nota del *OMISSIS*, il Responsabile del Servizio *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, nella persona *OMISSIS*, ha chiesto all'ATO NAPOLI 3 di essere informato sulle competenze relativamente alle procedure di gara da porre in essere; ovvero dopo circa *OMISSIS* anni dalla costituzione dell'Ente d'Ambito e *OMISSIS* anni dal termine del precedente appalto !!!

Dalla successiva determina a contrarre, in effetti, *OMISSIS* riportava che l'ATO - pur essendosi materialmente costituita ed aver proceduto anche alla nomina del *OMISSIS* - non aveva assunto alcuna iniziativa in merito allo svolgimento delle procedure di gara per il servizio in questione.

Per l'effetto, con determina dirigenziale n. *OMISSIS* (RG) del *OMISSIS*, è stata indetta la relativa gara d'appalto, per l'importo di euro *OMISSIS* per *OMISSIS* anni, da aggiudicare a mezzo di procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara, con termine della presentazione delle offerte, fissato al *OMISSIS*.

Nella circostanza, l'Amministrazione ha proceduto alla nomina - quale Responsabile Unico del Procedimento - dell' *OMISSIS*.

Alla scadenza del termine suindicato, a fronte di *OMISSIS* ditte partecipanti, la Commissione esaminatrice ha proposto, in data *OMISSIS*, all'Amministrazione l'aggiudicazione dell'appalto, in favore del *OMISSIS*, ratificata, poi, con determina del *OMISSIS*; il relativo servizio è stato successivamente affidato al cennato *OMISSIS* con contratto stipulato, in data *OMISSIS*.

L'Organo ispettivo ha evidenziato che con il contratto è stato dato atto che con note del *OMISSIS*, erano state richieste le informazioni antimafia, per tutte le consorziate del *OMISSIS*, alle Prefetture competenti per territorio e che, per quanto concerne il certificato antimafia relativo al *OMISSIS*, solo, *OMISSIS*, la Prefettura di *OMISSIS* ha comunicato l'iscrizione dello stesso alla white-list, con decorrenza *OMISSIS* e, quindi, in data successiva alla stipulazione del contratto (cfr. da pag. 113 a pag.120 della relazione ispettiva).

Segnalazioni disservizi del OMISSIS

Sul conto del prefato *OMISSIS*, la Commissione di Accesso, dall'esame degli atti ha rilevato che, nonostante le numerose segnalazioni di disservizi pervenute nel periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, l'Amministrazione comunale non ha assunto alcuna iniziativa di rigore, né alcuna contestazione in danno del Comune, fino al *OMISSIS* (cfr. da pag.120 a pag.124 della relazione ispettiva).

Infatti, solo a partire dal *OMISSIS*, il predetto responsabile ha inviato le contestazioni al *OMISSIS*, ovvero, in data successiva all'aggiudicazione della gara relativa all'anno *OMISSIS*.

In proposito, l'Organo ispettivo ha evidenziato che, le omesse contestazioni che l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto porre in essere sin dall'anno *OMISSIS*, verosimilmente, hanno favorito il *OMISSIS*, considerato che, diversamente opinando, ove gli addebiti fossero stati mossi contestualmente alla verifica del disservizio, ben avrebbero potuto essere presi in considerazione, quale palese rappresentazione di irregolare e/o illegittima esecuzione del contratto, gennaio, in sede di specifica audizione, nella parte in cui l'audit ha dichiarato che in relazione alle



segnalazioni pervenute all'Ente dal *OMISSIS* al *OMISSIS* - rappresentative dei disservizi lamentati dalla cittadinanza nei confronti del *OMISSIS* - "per scelta" aveva iniziato a formalizzare le contestazioni, solo nel corso dell'anno *OMISSIS* (cfr. pag. 211 della relazione ispettiva).

Affidamento dell'isola ecologica

Per quanto concerne l'affidamento dell'isola ecologica al *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha rilevato che:

– l'indagine di mercato è stata svolta chiedendo un preventivo mensile da parte dell'operatore invitato, anziché un ribasso su un importo stabilito dal Comune. Il preventivo scelto nell'anno *OMISSIS* (poi prorogato) è stato quello del *OMISSIS* e per tale offerta, la Commissione d'accesso ha appurato che non è stata svolta alcuna valutazione sulla congruità del prezzo.

Inoltre:

- agli atti fascicolari, così come confermato dal Responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune non sono state svolte dall'Ente, nei confronti del *OMISSIS*, le verifiche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ad esclusione di quelle afferenti la regolarità contributiva e fiscale;
- in relazione all'affidamento dell'isola ecologica, relativo all'anno *OMISSIS*, non è stato reperito alcun contratto, ma solo la determina di affidamento;
- a seguito dell'indagine di mercato *OMISSIS*, l'Ente comunale non ha proceduto ad un nuovo affidamento e di conseguenza non è stato stipulato alcun contratto; il servizio, dunque, è stato svolto dalla medesima società aggiudicataria nell'anno *OMISSIS*, in assenza di titoli autorizzatori;
- a seguito dell'indagine di mercato *OMISSIS*, essendo pervenuto quale unico riscontro quello della società *OMISSIS* che ha comunicato l'impossibilità a svolgere il servizio, l'Ente ha proceduto ad affidare la gestione dell'isola ecologica nuovamente al *OMISSIS*. Anche in tal caso il contratto non è stato stipulato, ma, come dichiarato dal responsabile del settore, il predetto servizio è stato accorpato al medesimo affidatario del servizio di raccolta degli RSU, ovvero al *OMISSIS*, cui era stata concessa l'ennesima "proroga tecnica";

Per quanto concerne le indagini di mercato, relative agli anni *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* e svolte dall'Amministrazione, l'Organo ispettivo ha verificato che sono state invitate sempre le medesime ditte (cfr. da pag. 124 a pag. 129 della relazione ispettiva).

***OMISSIS* – rapporti di parentela tra amministratori, dipendenti e criminalità organizzata –**

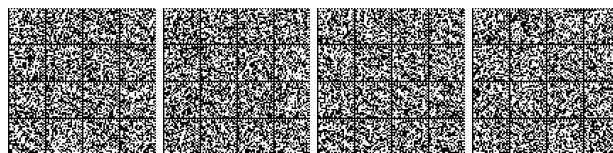
Gli accertamenti espletati dai componenti in seno al Collegio ispettivo ed in rappresentanza delle Forze dell'Ordine, all'uopo incaricate, hanno consentito di acclarare che nel consiglio di amministrazione della suddetta ditta figurano dipendenti aventi parentele con soggetti appartenenti ad associazioni camorristiche e responsabili di reati nel settore dei rifiuti.

L'Organo ispettivo sul conto dei componenti del consiglio di amministrazione ha riferito i seguenti elementi di interesse:

- *OMISSIS*, consigliere dell'impresa dal *OMISSIS* e responsabile *OMISSIS* dal *OMISSIS* nonché *OMISSIS* del *OMISSIS* sino al *OMISSIS* e dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta deferito per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e inquinamento ambientale (ex artt. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e 452-bis c.p.).

Lo stesso è *OMISSIS* di *OMISSIS*, soggetto affiliato al clan camorristico " *OMISSIS* " - riconducibile al noto capo clan *OMISSIS*, organizzazione che negli anni '80 operava *OMISSIS* - per il tramite di *OMISSIS*, alias " *OMISSIS* ".

Inoltre, lo stesso *OMISSIS*, in data *OMISSIS* risulta condannato, con altre *OMISSIS* persone, in via definitiva, alla pena di anni 5 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di un'associazione camorristica operante nella più vasta organizzazione di *OMISSIS*, finalizzata a commettere delitti di estorsioni ed usura, ai danni di imprenditori e commercianti *OMISSIS*.



Dalle banche dati delle Forze dell'ordine, il predetto *OMISSIS* risulta che è stato più volte controllato in compagnia di:

- 1) *OMISSIS* - *OMISSIS OMISSIS*, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, del *OMISSIS*, deferito per i reati nel settore di smaltimento dei rifiuti, falsi in genere, associazione per delinquere, falsità ideologica e ricettazione in concorso;
- 2) *OMISSIS*, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio (rapina, sequestro di persona a scopo di rapina, violenza privata), guida sotto l'influenza di stupefacenti (positivo all'assunzione di cocaina), esercizio di giochi d'azzardo e partecipazione ad essi, rissa, lesioni personali, minaccia;
- *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, fino al *OMISSIS* del *OMISSIS*, con precedenti di polizia, di tipo associativo per la commissione di reati nel settore dei rifiuti (per i quali è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di *OMISSIS* successivamente assolto), nonché per emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.Lgs. 74/2000 (reato per cui il *OMISSIS* la IV Sez. Penale della Corte d'Appello di *OMISSIS* dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).

Per quanto, poi, concerne, le informazioni acquisite dall'Organo ispettivo, sul conto dei dipendenti del *OMISSIS*, si rappresenta quanto segue:

- *OMISSIS* di *OMISSIS (OMISSIS OMISSIS OMISSIS)*, *OMISSIS OMISSIS* dell'Ente, *OMISSIS* in quanto quest'ultima ha *OMISSIS OMISSIS*.

Il predetto risulta indagato, nel *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* ("*clan OMISSIS*") dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Direzione Distrettuale Antimafia *OMISSIS*.

Lo stesso, formalmente dipendente, ma *dominus effettivo* del citato *OMISSIS* era già inserito nell'organico, con funzioni apicali, della ditta *OMISSIS* colpita da interdittiva antimafia proprio per i collegamenti con la camorra *OMISSIS* (oggetto di motivazione nello scioglimento dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano nell'anno *OMISSIS*);

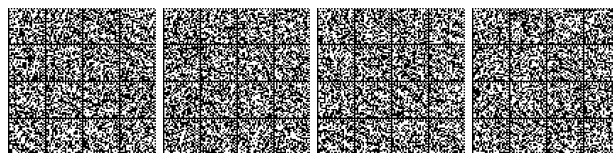
- *OMISSIS*, *OMISSIS* del citato pregiudicato *OMISSIS* (deceduto) - ; quest'ultimo, con sentenza del G.I.P. di *OMISSIS* in data *OMISSIS* condannato per il reato di cui all'art. 416/bis c.p., nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* - già affiliato al clan *OMISSIS* del quale *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan, era il *OMISSIS* (cfr. da pag. 173 a pag. 176 della relazione ispettiva).

Le notizie acquisite su *OMISSIS* sono state confermate anche in relazione all'analisi dei presupposti che hanno determinato, nel *OMISSIS*, lo scioglimento del Comune di *OMISSIS*, tra i quali è annoverato proprio l'appalto di igiene urbana.

La Commissione straordinaria di detto Comune, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 145, comma 4, TUEL, il *OMISSIS* ha deliberato la revoca dell'appalto di igiene urbana affidato dalla disciolta amministrazione al *OMISSIS*, notiziando, con nota del *OMISSIS*, al riguardo la Prefettura di *OMISSIS*.

Il Consorzio in esame ha proposto ricorso al TAR Campania avverso la citata delibera di revoca ottenendo l'accoglimento dello stesso; la Commissione Straordinaria del citato Comune ha interposto appello al Consiglio di Stato e la relativa udienza si è tenuta il decorso *OMISSIS* e si è in attesa di conoscere gli esiti.

Per completezza, si aggiunge che presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano, anche prima della attuale amministrazione, le società incaricate del servizio sono state attenzionate dal GIA di *OMISSIS* e per alcune di esse sono intervenute apposite interdittive (*OMISSIS* e *OMISSIS*; per la *OMISSIS* intervenne "atipica" in quanto la stessa aveva sede fuori provincia).



Lo scorso *OMISSIS*, si è tenuto, su impulso di *OMISSIS*, un GIA congiunto con la Prefettura di *OMISSIS*, al cui esito il GIA di *OMISSIS* ha espresso parere che sussistano i presupposti per l'adozione di interdittiva; al riguardo il GIA di *OMISSIS* si è riservato.

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - anno *OMISSIS* -

Con riferimento all'appalto per il Servizio di tesoreria, la Commissione d'accesso ha riferito che, con determine n. *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata indetta la relativa gara per il periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, mediante procedura aperta, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la durata veniva stabilita in *OMISSIS* anni, per l'importo di euro *OMISSIS*.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è pervenuto solo il plico della società *OMISSIS* di *OMISSIS*, alla quale veniva aggiudicato il servizio, in via provvisoria, per la durata di *OMISSIS* anni.

Nel contempo, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il servizio è stato prorogato per il tempo necessario al passaggio di consegna tra i due tesorieri e con successiva determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato aggiudicato, in via definitiva, sempre, alla predetta *OMISSIS*.

Procedura per l'anno *OMISSIS*

Segnatamente all'anno *OMISSIS*, la Commissione di accesso ha riferito che l'Ente comunale ha indetto la gara per il servizio di tesoreria, per il periodo *OMISSIS* - *OMISSIS* e che in attesa dello svolgimento della procedura per il nuovo affidamento è stata approvata una proroga tecnica, fino al *OMISSIS*.

Dagli atti esaminati dall'Organo ispettivo è risultato che alla scadenza è stata presentata un'unica offerta da parte della citata *OMISSIS*, che la stessa è stata, comunque, esclusa per aver presentato un'offerta in aumento; pertanto, la gara era stata dichiarata deserta ed agli atti, risulta la dichiarazione del responsabile del Servizio *OMISSIS*, con la quale è stata prevista, a breve l'indizione di una nuova gara.

L'Organo ispettivo in merito all'affidamento del Servizio di Tesoreria ha riscontrato le seguenti illegittimità:

- la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria fornito dalla responsabile del servizio, riguarda la certificazione della regolarità fino alla data *OMISSIS*, con richiesta in pari data ad istanza del rappresentante dell'impresa e non del comune che, comunque, aveva aggiudicato definitivamente la gara in data *OMISSIS*; evidentemente il RUP non ha, quindi, richiesto la certificazione all'Agenzia delle Entrate;
- il DURC fornito dalla responsabile del servizio, datato *OMISSIS*, riporta la dicitura "non può essere prodotto alla Pubblica Amministrazione" e, pertanto, anche per questo certificato è stata omessa la richiesta da parte del RUP;
- agli atti risulta che la convenzione originaria è scaduta il *OMISSIS* e con delibera del consiglio comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stato stabilito che "nel caso in cui il servizio non venga affidato entro il *OMISSIS*, dovrà essere disposta una proroga tecnica".

Inoltre, l'Organo ispettivo ha rilevato che agli atti non vi sono determine successive da parte del responsabile del servizio, pertanto il servizio risulta essere ancora in proroga, in assenza di titolo autorizzatorio e di relativo contratto (cfr. da pag. 130 a pag. 134 della relazione ispettiva).

Quanto, poi, alla posizione di taluni soggetti incardinati nella struttura della citata *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha riferito le seguenti notizie d'interesse:

- *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS*, veniva segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* per abuso d'ufficio e omissione o rifiuto di atti d'ufficio nonché, in data *OMISSIS*, per peculato, abuso d'ufficio, truffa aggravata;



- *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS*, è stato segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* per *tentata concussione*;
- *OMISSIS*, *OMISSIS* dal *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS* e già *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta segnalato in data *OMISSIS* per *tentata concussione* (cfr. pag. 190 della relazione ispettiva).

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA - *OMISSIS*

Procedura per l'anno *OMISSIS*

Il servizio in argomento riguarda il conferimento dei rifiuti di natura organica - CER *OMISSIS* e CER *OMISSIS* - proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Con determina n. *OMISSIS* *OMISSIS*, in qualità di Responsabile *pro-tempore* dell'Ufficio per la sostenibilità ambientale raggruppante più comuni, ha indetto la relativa procedura di gara per l'affidamento del servizio per la durata di *OMISSIS* mesi, per un importo di *OMISSIS* a tonnellata per il codice CER *OMISSIS* e per euro *OMISSIS* a tonnellata per il codice CER *OMISSIS*.

Esperite le fasi procedurali, con verbale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, la commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria, in via provvisoria, l'A.T.I. composta da *OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS* che aveva presentato l'offerta, con un ribasso dell' *OMISSIS* %.

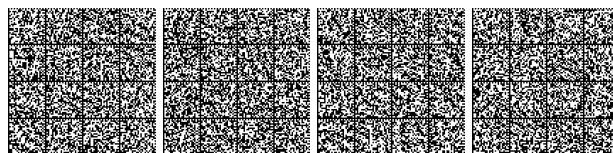
La Commissione di accesso, a seguito dell'esame della documentazione inerente la procedura *de quo*, ha evidenziato che nel contratto originario non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né dato atto della stessa; circostanza questa che l'Organo ispettivo ha ritenuto significativa, ove mai un'eventuale mancata regolare esecuzione delle prestazioni, a manifestarsi, per l'avvenire, non avrebbe consentito all'Ente di invocare legittimamente l'inadempimento contrattuale, a fronte di un'eventuale contestazione.

Inoltre è stato rilevato che:

- segnatamente all'acquisizione del provvedimento di prevenzione cautelare antimafia, agli atti comunali risulta, esclusivamente, una richiesta formulata dall'Ente, attraverso l'ANAC (sistema AVCPASS) ed il certificato antimafia non risulta essere stato acquisito, risultando una mera comunicazione della Prefettura di *OMISSIS* in data *OMISSIS*, ove viene riferito che la *OMISSIS* aveva presentato istanza in data *OMISSIS*; tale elemento è stato ritenuto dalla Commissione d'accesso significativo, lasciando presumere che al *OMISSIS* (aggiudicazione gara) la ditta doveva ritenersi non ancora iscritta nella white list; non risultano essere state eseguite dall'Ente le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per la *OMISSIS* come, tra l'altro, confermato dal responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune di San Giuseppe Vesuviano (cfr. da pag. 134 a 137 della relazione ispettiva).

La Commissione d'accesso, inoltre, ha avuto modo di esaminare le vicende gestionali che hanno interessato l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio in argomento per l'anno *OMISSIS*, riferendo che la gara d'appalto è stata aggiudicata alla ditta "*OMISSIS*", successivamente sostituita dalla ditta *OMISSIS* individuata a seguito di nuova indagine di mercato, per effetto di ingiustificate interruzioni nell'espletamento del servizio.

Anche per tali affidamenti l'Organo ispettivo ha riscontrato che non risultano essere state effettuate sulle cennate ditte le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come, tra l'altro, confermato dal responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune di San Giuseppe Vesuviano, a seguito di specifica richiesta della citata Commissione (cfr. da pag. 137 a 140 della relazione ispettiva).



Per quanto concerne, poi, l'annualità *OMISSIS*, la Commissione d'accesso ha riferito che con determina n. *OMISSIS* RG del *OMISSIS* l'Ente comunale ha indetto la relativa gara e che alla scadenza del termine, sono pervenute le offerte da parte di *OMISSIS* ditte e, precisamente, *OMISSIS* e dalla *OMISSIS*, con aggiudicazione della gara, ancora una volta, a quest'ultima.

In relazione a detta procedura, l'Organo ispettivo ha riscontrato che l'offerta della *OMISSIS* superava con entrambi i punteggi i *OMISSIS* di quelli dell'offerta tecnica e di quella economica, quindi il RUP avrebbe dovuto procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che risultava mancante, quantunque il Responsabile del Settore *OMISSIS* del Comune di San Giuseppe Vesuviano abbia giustificato l'operato dell'Ente, specificando che *"per la gara del OMISSIS la valutazione della congruità dell'offerta è espressa nell'ultimo verbale redatto dalla commissione di gara, in cui viene dato atto che le offerte pervenute non sono anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016"*.

A seguito di specifica richiesta della Commissione di Accesso sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il predetto responsabile, nell'assicurare che l'ufficio avrebbe provveduto *ad horas* al completamento di tali verifiche, di fatto, nulla ha riferito all'Organo ispettivo tempestivamente, né in prossimità della conclusione dei lavori (*cf. da pag. 140 a 141 della relazione ispettiva*).

APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA "CESCHELLI"

La Commissione di accesso, in relazione all'affidamento dei suddetti lavori pubblici ha riferito che, con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria l' *OMISSIS*, con sede in *OMISSIS*.

In relazione a tale procedura di gara la Commissione d'accesso ha evidenziato le seguenti illegittimità e/o irregolarità:

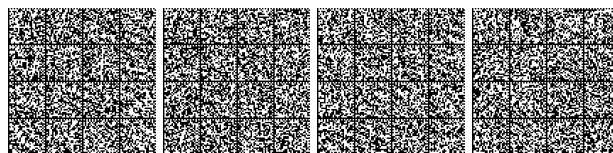
- non è stata prodotta la validazione del progetto esecutivo (art. 226, comma 8, del D.Lg. 50/2016), né tantomeno l'attestazione dello stato dei luoghi (art. 4 - dm 49/18);
- nel contratto non è stata allegata l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, né richiamato nella stessa. Quindi, la mancata eventuale esecuzione non poteva essere considerata inadempimento contrattuale e, quindi, di conseguenza, contestata (*cf. da pag. 149 a 150 della relazione ispettiva*).

Gli accertamenti espletati dai componenti in seno al Collegio ispettivo, in rappresentanza delle Forze dell'Ordine incaricate, hanno consentito di acclarare che la citata impresa è stata, in precedenza, nell'anno *OMISSIS* anche assegnataria dell'affidamento diretto afferente i *"lavori di pulizia, bonifica e sistemazione di aree del territorio comunale danneggiate da eventi atmosferici avversi e successivo smaltimento del materiale raccolto"*.

Sul conto, poi, degli assetti societari, sono state riferite le seguenti notizie d'interesse:

- *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* della suddetta impresa - soprannominato " *OMISSIS* ", già *OMISSIS* nella consiliatura di *OMISSIS* e subentrato a capo dell'amministrazione, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, poi disciolta nell'anno *OMISSIS*, tra l'altro, cugino di *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato e detenuto per reati associativi di stampo camorristico, referente su San Giuseppe Vesuviano del "Clan *OMISSIS* ", soprannominato " *OMISSIS* ", ed anche " *OMISSIS* - è stato segnalato:

- 1) nell'anno *OMISSIS*, alla Pretura di *OMISSIS*, in concorso con altri, per ipotizzati abusi di potere e delle proprie funzioni allorché era *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*;
- 2) in data *OMISSIS* ha ceduto in affitto/vendita un fabbricato ubicato in *OMISSIS* a *OMISSIS*, soggetto gravato del pregiudizio penale relativo al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)



3) nell'anno *OMISSIS*, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*, in concorso con altri amministratori comunali per condotte di associazione per delinquere, interessi privati in atti d'ufficio e omissione di atti d'ufficio;

4) in data *OMISSIS* è stato tratto in arresto (poi concessi gli arresti domiciliari) a seguito di O.C.C.C. operato dalla Guardia di Finanza per reato di corruzione; scarcerato in data *OMISSIS*, in data *OMISSIS* terminava la sottoposizione alla misura di prevenzione dell'Avviso Orale;

5) in data *OMISSIS* risulta denunciato dal Commissariato di P.S. di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale in concorso (artt. 110, 378 c.p.).

Lo stesso è stato, altresì, menzionato in numerosi esposti, quale soggetto vicino alla criminalità organizzata e "favorito" dall'Amministrazione comunale (cfr. da pag. 176 a pag. 178 della relazione ispettiva).

AFFIDAMENTI DIRETTI

La Commissione d'accesso ha esaminato la documentazione inerente gli affidamenti diretti, riscontrando che sette di essi sono risultati difformi alle prescrizioni normative, nel periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*. (cfr. da pag. 151 a pag. 152 della relazione ispettiva).

In particolare, in relazione all'affidamento del servizio Affari Generali e Istituzionali, Avvocatura e Contenzioso, Pubblica Istruzione ed Attività Culturali, Sport e Informagiovani, anno *OMISSIS* avente ad oggetto: "affidamento degli eventi "Vesevo in canto" da realizzare con trasferimenti della Città Metropolitana nell'ambito dell'avviso pubblico di cui alla d.d della c.m.n. nr. *OMISSIS* del *OMISSIS* e ss.", non sono stati consegnati alla Commissione d'accesso, su espressa richiesta, i certificati attestanti il possesso dei requisiti della società affidataria "*OMISSIS*" (cfr. da pag. 153 a pag. 154 della relazione ispettiva).

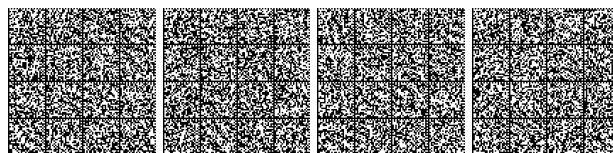
Inoltre, in relazione ai "lavori di riqualificazione funzionale dell'area ex macello comunale antistante il centro operativo comunale di protezione civile del comune di San Giuseppe Vesuviano", relativi all'annualità *OMISSIS*, l'Organo ispettivo ha verificato che non sono stati consegnati dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente, i certificati di cui alla verifica sulla regolarità fiscale (cfr. pag. 154 della relazione ispettiva).

AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA

Dalle verifiche ispettive è emerso che:

-n. *OMISSIS* affidamenti antecedenti al *OMISSIS* sono stati concessi in difformità alla normativa di settore perché di importo > € 40.000,00; per n. *OMISSIS* procedure, attuate attraverso il mercato elettronico (MEPA), non sono stati forniti i riepiloghi delle offerte (RdO);

-nell'ambito delle procedure MEPA è stata rilevata una trattativa diretta per il "Servizio di postalizzazione dei tributi TARSU-TARI-IMU" dal valore dell'offerta pari a € *OMISSIS* che, per la tipologia di affidamento, avrebbe dovuto essere attuata secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero: "...omissis... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati".



Pertanto, la citata procedura di affidamento non è risultata conforme alla normativa di settore (*cfr. da pag. 154 a 156 della relazione ispettiva*).

Valutazioni conclusive della Commissione d'accesso sugli affidamenti esaminati

Gli esiti delle analisi ispettive condotte dalla Commissione d'accesso sulla documentazione inerente le procedure per l'affidamento di lavori e/o servizi e forniture hanno, dunque, fatto emergere molteplici irregolarità e/o illegittimità nel sistema degli appalti del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

I principali profili di criticità, rilevati dall'Organo Ispettivo, attengono a tutte le fasi del procedimento, da quella della programmazione degli appalti da bandire per le esigenze del territorio, a quella della scelta del contraente, a quella dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per le seguenti irregolarità ed illegittimità afferenti:

- la mancata adozione di congrui strumenti di programmazione degli appalti;
- la nomina di RUP sprovvisti degli obbligatori requisiti di legge;
- la pubblicazione tardiva dei bandi di gara (anche aventi ad oggetto servizi continuativi, dei quali la scadenza contrattuale era nota con congruo anticipo), di regola ampiamente successiva alla scadenza dei contratti in essere;
- un eccessivo e reiterato ricorso ad illegittime proroghe contrattuali, dovute preminentemente al ritardo nella predisposizione degli atti tecnico-amministrativi e ai deficit programmatici e organizzativi dell'Ente;
- l'indeterminatezza dell'importo dell'appalto, nonché la carenza o assenza di verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.Lgs 50/2016;
- l'assenza della valutazione di anomalie delle offerte;
- i certificati antimafia non risultano acquisiti;
- l'offerta migliorativa non allegata al contratto;
- i pagamenti effettuati in assenza di contratto (*cfr. pag. 156 della relazione ispettiva*).

Fase di programmazione

Con riferimento alle iniziative di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara da parte dell'Amministrazione, l'Organo ispettivo ha riscontrato, un patologico, pericoloso stato di approssimazione; situazione che, nel corso degli anni, ha determinato gravi conseguenze nelle fasi successive quali:

- la frammentazione degli affidamenti;
- il frequente ricorso a proroghe contrattuali nella maggior parte dei casi illegittime;
- l'avvio di procedure negoziate senza bando, motivate dalla mera urgenza di provvedere;
- un'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alla definizione dell'importo;
- l'insufficienza dei fondi in relazione a servizi continuativi.

Com'è noto, nel 2010, è stato introdotto in via facoltativa (art. 271, co. 1, Regolamento) il programma annuale dei beni e dei servizi e, nonostante ciò, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ne ha da sempre evidenziato la rilevanza, stabilendo che le stazioni appaltanti devono «in ogni caso, provvedere all'adozione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, dando seguito a quanto disposto dal Regolamento» (determinazione 5/2013), poiché «la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l'ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa» (*cfr. da pag. 157 a pag. 158 della relazione ispettiva*).



Fase di indizione della gara e di scelta del contraente

Anche con riferimento alla fase di indizione delle procedure di gara, l'Organo ispettivo ha riscontrato che:

- i ritardi nella predisposizione degli atti ed il mancato tempestivo avvio delle operazioni di gara, hanno rappresentato un *vulnus* al principio di tempestività, ex art. 2, co. 1, del Codice dei Contratti, elemento essenziale per garantire l'efficienza e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione, di cui è corollario anche il principio di economicità che impone il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati, con il minor dispendio di mezzi, vincolando l'azione delle pubbliche amministrazioni a un uso accorto delle risorse pubbliche;
- lo strumento delle indagini di mercato utilizzato in modo improprio;
- l'abituale redazione di una graduatoria sulla base delle offerte ricevute, con l'affidamento dell'incarico alla prima classificata, laddove l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento (punto 5.1.2 linee guida ANAC n. 4).

Nel merito l'Organo ispettivo ha fatto rilevare come l'agire dell'Amministrazione in tale ambito d'intervento si sia, sovente, discostato da ciò che è previsto dalla disciplina normativa indicativa della procedura di scelta del contraente, laddove occorre garantire il principio di rotazione, per appalti di lavori compresi tra 40.000 e 150.000 e per i servizi compresi tra 40.000 e inferiore alle soglie europee e che, com'è noto, si articola in tre fasi:

- 1) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- 2) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- 3) stipulazione del contratto.

La Commissione d'accesso, inoltre, ha riferito che anche con riferimento a tale fase, sono state riscontrate molteplici irregolarità dovute all'assenza delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in alcuni casi, alla non esecuzione della verifica di congruità dell'offerta, in presenza dell'anomalia della stessa (cfr. da pag. 158 a pag. 159 della relazione ispettiva).

➤ proroghe "tecniche"

Da ultimo, ma non per ultimo, particolare attenzione è stata riposta dall'Organo ispettivo sull'istituto della cosiddetta "proroga tecnica, cui l'Amministrazione ha fatto ripetutamente ricorso.

Al riguardo è stato, sorprendentemente, evidenziato come i RUP del Comune abbiano fatto ripetutamente ricorso alle proroghe contrattuali, stravolgendo, di fatto, l'istituto che la normativa vigente sancisce come fattispecie eccezionale opportunamente motivata; la "proroga" è diventata, per l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano una viziosa prassi amministrativa, in violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

La proroga ha, infatti, carattere di temporaneità e, come chiarito dall'ANAC nel parere sulla normativa AG 38/13, «è teorizzabile nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente» (C.d.S, sez. V, 11.5.2009, n. 2882)».

In tale ipotesi, perché la proroga sia legittima, «l'urgenza di provvedere e l'imprevedibilità non devono essere addebitabili in alcun modo all'amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità» (C.d.S, sez. III, 14.04.2015, n. 1908), come, invece, riscontrato in alcuni casi di specie.



Sul punto, l'Organo ispettivo ha fortemente evidenziato che in virtù di successivi e continui ricorsi a detto istituto eccezionale, la maggior parte dei contratti relativi ai servizi, si sono protratti anche per più anni dopo la data di scadenza degli stessi; pertanto, la proroga, impropriamente definita "tecnica", è assurda, così come sostenuto dall'ANAC, ad "ammortizzatore pluriennale di inefficienze" a causa della mancanza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi.

Un'ulteriore concausa patologica dell'agire amministrativo è stata individuata dall'Organo ispettivo nella consuetudine dell'Ente locale di ricorrere alla proroga dei contratti, oltre il termine di scadenza degli stessi; in proposito, la giurisprudenza ha da sempre sostenuto il principio secondo cui la proroga (legittima) dei contratti deve, comunque, intervenire prima della scadenza del termine contrattuale, altrimenti si configura quale affidamento di un nuovo contratto senza gara, come avvenuto in alcuni casi di specie.

Non va trascurata, peraltro, la circostanza secondo cui che l'affidamento diretto (sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016), ovvero il riaffidamento, dovrebbe scontare il principio della "rotazione" degli inviti e degli affidamenti, con lo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. (cfr. da pag. 159 a 160 della relazione ispettiva).

Sul punto, ed in relazione a quanto precede, non possono sottacersi i distinti pronunciamenti espressi dall'ANAC e dal Consiglio di Stato, ove si attesta e si conferma che - alla stregua dei principi fondamentali e delle norme speciali che regolano la materia dei contratti pubblici, anzitutto in punto di *favor* della legislazione di settore verso l'apertura al mercato, la massima concorrenza e la trasparenza degli affidamenti - l'eventuale ricorso alla proroga di un appalto pubblico risulta assoggettato al rispetto di stringenti e specifici presupposti e limiti di legge, la cui interpretazione e applicazione è stata più volte scandagliata e chiarita dalla giurisprudenza con un orientamento consolidato e di taglio restrittivo.

Proprio, in relazione a tale aspetto assumono rilievo le massime appresso riportate:

"L'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica" (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192);

"la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

"nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016" (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).

L'Autorità ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more



del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151). Anche la giurisprudenza ha evidenziato come per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo, soggiacente a regole competitive, la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151/2011).

ULTERIORI VICENDE AMMINISTRATIVE ESAMINATE

La Commissione di accesso ha esaminato, altresì, le vicende amministrative riconducibili al fenomeno dell'abusivismo edilizio ed ai procedimenti R.E.S.A.

Abusivismo edilizio

In relazione al fenomeno dell'abusivismo edilizio (*cfr. da pag. 162 a pag. 170 della relazione ispettiva*), l'Organo ispettivo, nel premettere che il Comune di San Giuseppe Vesuviano ricade nell'area rossa individuata dal "PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEL VESUVIO", ha precisato che l'intero territorio, con Decreto Ministeriale del 06.10.1961, è stato riconosciuto di "notevole interesse pubblico", ai sensi della L. 1497/1939 e che, pertanto, nessuna nuova costruzione è possibile realizzare in tale zona.

Peraltro, la legge regionale n. 21/2003 - che ha introdotto il Piano Strategico Operativo - ha previsto di affrontare la situazione emergenziale dell'area attraverso l'attivazione di programmi di decompressione della densità abitativa, proprio, per ridurre il rischio vulcanico e migliorare l'assetto delle vie di fuga, cui associare l'attivazione di interventi, programmi e politiche volti alla riqualificazione e al recupero ambientale, alla valorizzazione dei centri storici, allo sviluppo delle attività produttive, turistico-ricettive, terziarie e ad un sostanziale innalzamento della dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

La Commissione d'indagine, all'esito delle verifiche e accertamenti, ha appurato che il fenomeno dell'abusivismo, di contro, è continuato a dilagare anche nel periodo *OMISSIS - OMISSIS*, anche se, proprio durante il periodo di presenza dell'Organo ispettivo, sono state intensificate dal Comune le attività di controllo e di contrasto al fenomeno.

Infatti, da *OMISSIS* a *OMISSIS*, sono state eseguiti poco più di *OMISSIS* sopralluoghi e ciò in relazione alla proliferazione di numerosi esposti rappresentativi di abusi in atto sul territorio.

Al riguardo proprio a seguito dell'attivazione di siffatta attività di controllo sul territorio è stato possibile appurare, tra l'altro, che presso l'abitazione del *OMISSIS* *OMISSIS* e del fratello *OMISSIS*, era stato eseguito, grazie a rilievi fotografici un ampliamento volumetrico rispetto a quello oggetto originario.

La Commissione d'accesso ha evidenziato, peraltro, che l'ufficio tecnico nelle varie relazioni prodotte, si è limitato, di contro, a diffidare meramente i proprietari dal proseguire qualsiasi ulteriore attività di lavori, tali da comportare una chiusura dell'area oggetto di abuso; la presentazione della domanda di condono, infatti, non poteva autorizzare gli interessati a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta - manufatti, che, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, dovevano ritenersi, comunque, abusivi -.

Ulteriori sopralluoghi sono stati effettuati presso altri immobili abusivi, riconducibili, tra l'altro, al *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, nonché ai *OMISSIS* di *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS*.



Inoltre l'Organo ispettivo, al fine di ottimizzare il patrimonio conoscitivo in materia di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, ha ritenuto opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale, in base al quale in costanza di manufatti abusivi non sanati, né condonati, gli ulteriori interventi (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Al riguardo è stato appurato dall'Organo ispettivo che dai dati rilevati dal portale internet del Comune, le pratiche di condono presentate, nel totale, ammontano a n. 6105, come di seguito distinte in relazione ai singoli provvedimenti normativi:

- L. 47/1985 : istanze n. 4.020;
- L. 724/1994: istanze n. 1.385;
- L. 326/2003: istanze n. 700.

Inoltre, dall'analisi dei dati forniti alla Commissione d'accesso da parte del competente Ufficio comunale, sono emerse situazioni assolutamente contrarie a quelle previste dal Legislatore, riscontrandosi, al riguardo, una significativa inerzia dell'Amministrazione guidata dal *OMISSIS* *OMISSIS* a fronte anche della deliberazione di giunta comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* con la quale l'Organo esecutivo nel formulare "*Direttive per la disciplina dell'utilizzo di fabbricati abusivi acquisiti al patrimonio comunale nelle more della demolizione degli stessi*" ha stabilito un indennizzo (la cui quantificazione faceva riferimento alle tabelle OMI - Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) da corrispondere a fronte dell'abuso contestato e per il quale veniva lasciato l'uso del bene allo stesso soggetto che lo aveva commesso.

Tale atto traeva origine dalla precedente deliberazione del consiglio comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, avente ad oggetto "*Atto di indirizzo art. 1 comma 65 L.R. n. 05 del 06.05.2013 pubblicata sul BURC n. 2 del 07.05.2013, nonché dal rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 31 del DPR 380/01 e dei requisiti imposti dal medesimo DPR all'art. 24*".

Gli atti deliberativi in parola sono stati adottati al fine di evitare che l'intero costo degli abbattimenti degli abusi potesse ricadere sul bilancio comunale e nell'ottica di consentire all'Ente di poter utilizzare le somme provenienti dall'accensione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti del Fondo di rotazione, previsto dall'art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003, nella considerazione che siffatte anticipazioni senza interessi dovevano, poi, essere restituite entro i 5 anni successivi all'erogazione e che le somme incassate, a titolo di indennizzo, dovessero essere utilizzate esclusivamente per l'attività di ripristino dello stato dei luoghi, con la finalità di disincentivare, tra l'altro, ulteriori abusi.

Secondo quanto riferito dall'Organo ispettivo, al momento dell'emanazione della deliberazione della G.M. n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, risultavano iscritti al patrimonio comunale n. 200 edifici per i quali era già stata prodotta da parte del Comune la richiesta di pagamento dell'indennizzo al dante causa ed erano in corso di trascrizione al patrimonio comunale n. 500 fabbricati abusivi.

Per quanto concerne la gestione dell'indennità di occupazione degli immobili abusivi, con riferimento, proprio, al pagamento dell'indennizzo, l'Organo ispettivo ha riferito che dall'esame della documentazione prodotta è stato acclarato che, alla luce delle soprarichiamate deliberazioni,



gli immobili acquisiti al patrimonio comunale dovevano essere oggetto di pagamento di indennizzo da quantificare con riferimento all'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), nelle more del reperimento dei fondi per la demolizione del fabbricato abusivo.

Al riguardo, le priorità da seguire per le operazioni di demolizioni dei fabbricati abusivi erano state individuate secondo le seguenti fattispecie:

- fabbricati abusivi realizzati da persone condannate per reati collegati alla camorra;
- fabbricati abusivi realizzati per speculazione edilizia;
- fabbricati abusivi in stato di rustico/grezzo;
- fabbricati abusivi che rivestono carattere di pertinenza abitativa;
- fabbricati abusivi realizzati per necessità abitativa,

dando priorità agli interventi verso coloro che non avevano pagato l'indennizzo di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.

Segnatamente alla verifica sull'ammontare degli indennizzi introitati dal Comune, l'Organo ispettivo ha riferito di non aver potuto effettuare il riscontro, non avendo il *OMISSIS* fornito sufficienti elementi cognitivi sullo stato effettivo dei pagamenti eseguiti dai responsabili degli abusi e, dando, pertanto, rilevanza alla considerazione che la citata carenza non può che riflettersi, in maniera significativa, sulla mancata conoscenza della effettiva, reale consistenza delle somme da utilizzare, quali fonti di finanziamento per le demolizioni da eseguire.

Procedimenti R.E.S.A.

Anche in relazione a tali procedimenti l'Organo Ispettivo ha riferito che l'ente comunale non ha fornito alcuna documentazione sullo stato dei recuperi delle anticipazioni, attraverso l'accensione di prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti, per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di demolizione. E' risultato evidente lo scollamento temporale tra il finanziamento concesso dalla Cassa DDPP e l'esecuzione della relativa demolizione ad oggi. Al riguardo, l'organo ispettivo ha richiamato la demolizione dell'immobile di proprietà di tale *OMISSIS*, la cui concessione delle fonti finanziarie risale al *OMISSIS*, ma per il quale non è stata ancora data attuazione. (cfr. da pag. 170 a 173 della relazione ispettiva).

Ulteriori società assegnatarie di appalti, servizi e/o forniture

Nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture pubbliche, la Commissione d'accesso ha individuato, anche, ulteriori società (*OMISSIS* - *OMISSIS* - *OMISSIS* - *OMISSIS* - *OMISSIS*, *OMISSIS*), che, in maniera indiretta, hanno evidenziato la riferibilità delle stesse ad ambienti della criminalità organizzata ed altre ditte i cui amministratori presentano precedenti di polizia per reati contro la P.A. (cfr. da pag. 178 a 198 della relazione ispettiva).

Ditte contigue direttamente e/o indirettamente alla criminalità organizzata

Oltre al *OMISSIS* e la ditta *OMISSIS* di cui si è, già, riferito nelle pagine che precedono, si vengono ad indicare, tra le più significative, le seguenti ulteriori ditte affidatarie di lavori e/o servizi pubblici:

OMISSIS, con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria in RTI, unitamente alla ditta *OMISSIS*, dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente ai lavori di "*riqualificazione del tratto OMISSIS OMISSIS OMISSIS*", nonché nell'anno *OMISSIS*, attraverso la procedura MEPA, dei lavori "*OMISSIS OMISSIS OMISSIS*".



Riguardo la citata ditta, l'Organo ispettivo ha evidenziato che *OMISSIS OMISSIS*; dal *OMISSIS*, è stato segnalato dalla Guardia di Finanza di *OMISSIS* in quanto ritenuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).

Inoltre, a seguito di un'attività di controllo, eseguita presso la citata ditta, in data *OMISSIS*, dalla *OMISSIS* stazione dei Carabinieri, sono stati identificati il suddetto *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* con pregiudizi di polizia, riconducibili ai reati ambientali ed agli stupefacenti, nonché il *OMISSIS* di *OMISSIS* (alias "*OMISSIS*", *OMISSIS*, irreperibile dal *OMISSIS*, dopo essere stato condannato a *OMISSIS* e *OMISSIS* di reclusione per rapina, estorsione, detenzione illegale di armi, associazione per delinquere di tipo mafioso).

Il *OMISSIS*, inoltre, è stato controllato dalle Forze dell'ordine, in compagnia di *OMISSIS* - gravato di pregiudizio penale per il reato di cui all'art. 21 della legge n. 646/1982 (subappalto non autorizzato) - *OMISSIS* della *OMISSIS* società partecipante alla medesima gara aggiudicata alla *OMISSIS* ovvero i "*lavori di OMISSIS OMISSIS OMISSIS*".

Il predetto *OMISSIS* risulta essere stato destinatario - unitamente alla società da lui amministrata, *OMISSIS* sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS OMISSIS*" - dell'interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, con sottoposizione della medesima società, sottoposta alla misura del controllo giudiziario -ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011- (cfr. da pag. 178 a pag. 180 della relazione ispettiva).

In data *OMISSIS*, dai Carabinieri di *OMISSIS* è stato trovato accompagnarsi con *OMISSIS* e *OMISSIS* - quest'ultimo - annoverante a proprio carico, fra i precedenti e pregiudizi penali, il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso e concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso) e tratto in arresto in data *OMISSIS*.

L'Organo ispettivo, inoltre, ha evidenziato che, dalle attività info-investigative svolte dalle FF.O., è stato acclarato che, in data *OMISSIS*, nel corso di un controllo del territorio, i militari della *OMISSIS* stazione Carabinieri, transitando presso il cantiere della *OMISSIS* di San Giuseppe Vesuviano, hanno annotato le targhe di due autocarri per trasporto materiali inerti, entrambi risultati intestati al citato *OMISSIS*; circostanza, che, a parere dell'Organo ispettivo, farebbe supporre il concorso dello stesso nella realizzazione delle opere previste nell'appalto della "*c.d. OMISSIS*" (cfr. da pag. 178 a pag. 181 della relazione ispettiva).

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS*". La citata impresa risulta aggiudicataria, in subappalto, nell'anno *OMISSIS*, dei lavori di "*OMISSIS OMISSIS*".

Riguardo la citata ditta, l'Organo ispettivo ha evidenziato che:

- *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* della predetta impresa, dal *OMISSIS*, pur essendo scevro di precedenti di polizia risulta essere stato controllato in compagnia dei seguenti soggetti controindicati:

1) in data *OMISSIS*, con *OMISSIS*, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso e per estorsione e con *OMISSIS*, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, pregiudicato per furto, ricettazione, rapina, reati in materia di armi, evasione;

2) il *OMISSIS*, con *OMISSIS*, condannato per associazione di tipo mafioso (affiliato al Clan camorristico *OMISSIS*), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, estorsione, porto abusivo e detenzione di armi, furto, ricettazione;

3) il *OMISSIS*, con *OMISSIS*, raggiunto il *OMISSIS* da o.c.c., unitamente ad altre *OMISSIS* persone, per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti;

- *OMISSIS*, legale rappresentante dell'impresa in analisi, risulta:



- 1) *OMISSIS*, destinatario di avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del p.p. *OMISSIS* della Procura di *OMISSIS*, in ordine al reato di ricettazione (ex art. 648 c.p.);
- 2) in data *OMISSIS*, raggiunto da avviso di deposito dei provvedimenti del giudice del Tribunale di *OMISSIS*, nell'ambito del p.p. *OMISSIS* RGNR, in ordine ai reati di associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti (416 e 353 c.p.);
- 3) in data *OMISSIS*, destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del p.p. *OMISSIS* RGNR della Procura di *OMISSIS*, in ordine ai reati di corruzione ex artt. 61 n.2, 81, 110, 319 e 321 c.p. (cfr. da pag. 185 a pag. 186 della relazione ispettiva);

OMISSIS con sede legale ed operativa in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS*", risultata aggiudicataria di affidamento diretto, nell'anno *OMISSIS*, afferente alle "*OMISSIS*".

Al riguardo, la Commissione d'accesso ha evidenziato che:

- *OMISSIS*, *OMISSIS* della predetta impresa, è stata segnalata, in data *OMISSIS*, dalla Compagnia Nucleo Operativo Carabinieri di *OMISSIS* in ordine al reato di furto (art. 625, comma 1, parte 2, c.p.).

La stessa, inoltre, è stata controllata in data *OMISSIS* unitamente, tra gli altri, a *OMISSIS*, segnalato in data *OMISSIS* dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS*, per il reato di cui all'art. 612 c.p. (*minaccia*) e, in data *OMISSIS*, dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 628, comma 1, c.p. (*rapina*);

- *OMISSIS*, *OMISSIS* *OMISSIS* risulta tratto in arresto in data *OMISSIS* dal Gruppo Carabinieri Nucleo Investigativo di *OMISSIS*, per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 309/1990).

Lo stesso, inoltre, è stato controllato in data *OMISSIS* dalla Sezione di Polizia Stradale di *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*, tratto in arresto, nel *OMISSIS*, per reati in materia di stupefacenti, nel *OMISSIS* e nel *OMISSIS*, per i reati in materia di stupefacenti (spaccio e traffico), per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e ricettazione, nonché nel *OMISSIS* per reati in materia di stupefacenti (cfr. da pag. 186 a pag. 187 della relazione ispettiva);

OMISSIS con sede legale *OMISSIS*, (*stessa sede della società OMISSIS - di cui si dirà in seguito*) ed unità locale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente i "*OMISSIS* *OMISSIS* *OMISSIS*", conclusosi nell'anno *OMISSIS*.

Al riguardo l'Organo Ispettivo ha evidenziato che:

- *OMISSIS*, *OMISSIS* della predetta impresa, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta destinatario, in data *OMISSIS*, di un provvedimento di divieto di contrattare con la P.A. per mesi 12 (ex art. 289 bis c.p.p), poiché ritenuto responsabile dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), pena per il corruttore (art. 321 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).

Lo stesso, inoltre, è stato controllato in compagnia con *OMISSIS*, segnalato, tra l'altro, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, *OMISSIS* di *OMISSIS*, tratto in arresto il *OMISSIS* a seguito di o.c.c. emessa il *OMISSIS* dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* per associazione per delinquere di tipo mafioso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché raggiunto da o.c.c. n. *OMISSIS* RGNR e n. *OMISSIS* RG GIP emessa il *OMISSIS* dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso, estorsione, delitti contro la pubblica fede, truffa, frode nelle pubbliche forniture e danneggiamento seguito da incendio (ambito Clan *OMISSIS*, attivo prevalentemente nei comuni di *OMISSIS* e *OMISSIS*), nonché denunciato il *OMISSIS*, ancora per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione dal Nucleo di Polizia Tributaria *OMISSIS*.



- *OMISSIS*, *OMISSIS* del citato *OMISSIS*, è stato segnalato per il reato di estorsione, distruzione o deturpazione di bellezze naturali, violazioni delle norme attinenti alle armi, nonché reati inerenti ai tabacchi lavorati esteri, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, occultamento o distruzione di documenti contabili.

Inoltre, in data *OMISSIS*, al predetto è stato notificato dalla Tenenza dei Carabinieri di *OMISSIS* il decreto di rinvio a giudizio in relazione al p.p. *OMISSIS* RGNR emesso dalla Procura di *OMISSIS*, in quanto imputato, con altri soggetti, per associazione per delinquere allo scopo di commettere turbata libertà degli incanti, corruzione e falso in atto pubblico.

Lo stesso, inoltre, è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, quest'ultimo ritenuto organico al clan camorristico denominato "OMISSIS – OMISSIS";

- *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, è stato segnalato per i reati di tentata estorsione, usura, per cui il *OMISSIS* veniva colpito da o.c.c. degli arresti domiciliari ambito p.p. *OMISSIS* RGNR, *OMISSIS* GIP e n. *OMISSIS* OCC emessa dal Tribunale di *OMISSIS* – Ufficio Gip, distruzione o deturpazione di bellezze (cfr. da pag. 187 a 189 della relazione ispettiva).

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*OMISSIS OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria, nell'anno *OMISSIS* di una procedura MEPA, per "*lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento OMISSIS*", nell'anno *OMISSIS*, dell'appalto afferente ai "*lavori di adeguamento alle norme di OMISSIS OMISSIS*", nonché, nell'anno *OMISSIS*, dell'appalto, in corso d'opera, afferente ai "*lavori di completamento OMISSIS*".

Al riguardo, la Commissione d'indagine ha evidenziato che:

OMISSIS, amministratore unico della prefata impresa:

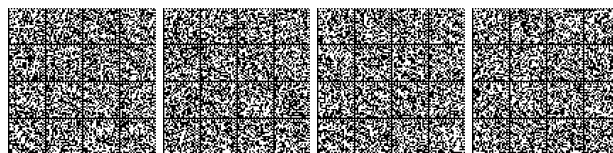
1) in data *OMISSIS*, è stato tratto in arresto dal Nucleo di Polizia Tributaria di *OMISSIS*, in esecuzione del provvedimento nr. *OMISSIS* emesso il *OMISSIS*, dal GIP del Tribunale di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti, in concorso (artt. 110 e 353 c.p.), pene per il corruttore, in concorso (artt. 110 e 321 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in concorso (art. 110 e 319 c.p.), nell'ambito del p.p. *OMISSIS* della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale antimafia di *OMISSIS*.

In particolare, il GIP del locale Tribunale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. *OMISSIS* soggetti, risultanti essere amministratori locali, funzionari pubblici, imprenditori, professori universitari, commercialisti, ingegneri e "faccendieri", accusati, a differente titolo, di corruzione ed altre gravi irregolarità nelle procedure di appalto pubblico realizzate in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di tipo camorristico.

Il cennato amministratore, inoltre, è stato controllato in compagnia di:

- 1) *OMISSIS*, *OMISSIS* della *OMISSIS* tratto in arresto dalla Stazione CC di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile per il reato di spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di moneta falsificata (art. 455 c.p.);
- 2) *OMISSIS* gravato da pregiudizi e precedenti penali inerenti ai reati di violazioni delle norme attinenti alle armi, ai Tabacchi Lavorati i Esteri, al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, occultamento o distruzione di documenti contabili e al reato di estorsione.

Da ultimo, l'Organo ispettivo ha richiamato quanto già riferito sul conto di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS* della *OMISSIS* - partecipante alla gara d'appalto afferente ai *lavori di completamento OMISSIS* aggiudicato alla *OMISSIS*), indicata quale *OMISSIS* del citato *OMISSIS*. (cfr. da pag. 196 a 198 della relazione ispettiva).



Ditte con evidenze per reati contro la Pubblica Amministrazione

L'Organo ispettivo, oltre a quanto evidenziato, in precedenza sul conto della ditta *OMISSIS* aggiudicataria del servizio di *OMISSIS*, ha individuato, anche, ulteriori società, affidatarie di lavori e/ o servizi pubblici, i cui amministratori presentano precedenti di polizia per reati contro la P.A., e di cui si riportano, di seguito, le notizie più significative e rilevanti:

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività, dal *OMISSIS* di "servizi di *OMISSIS*", in quanto in precedenza svolgente l'attività di *OMISSIS*.

L'impresa in parola risulta essere stata aggiudicataria, nell'anno *OMISSIS*, dell'affidamento diretto del "servizio di *OMISSIS*".

Al riguardo, l'Organo ispettivo ha evidenziato (cfr. da pag. 181 a pag.184 della relazione ispettiva) che:

➤ *OMISSIS*, *OMISSIS* dal *OMISSIS*, risulta essere stato segnalato:

- in data *OMISSIS*, dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS*, per il reato di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 260 del D.Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- in data *OMISSIS* dalla Polfer Campania di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 256, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (attività di gestione, rifiuti non autorizzata);
- in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 642 (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), 648 (ricettazione) e 497 bis (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) del c.p.;
- in data *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS*, per i reati di cui agli artt. 279 (mancata autorizzazione per emissioni in atmosfera) e all'art. 256, comma 4 (attività di rifiuti non autorizzata) del D.Lgs. 152/2006.

Lo stesso, inoltre, risulta essere stato controllato:

-in data *OMISSIS* dalla Polfer Campania di *OMISSIS* unitamente, tra gli altri, a:

- 1) *OMISSIS*, denunciato più volte, e, in particolare, in data *OMISSIS* dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere); in data *OMISSIS* dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 648 c.p. (riciclaggio); in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 256 (combustione illecita di rifiuti) del D. Lgs 152/2006, nonché arrestato in flagranza in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio);
- 2) *OMISSIS*, denunciato più volte, in data *OMISSIS* e *OMISSIS*, dal Nucleo Operativo Ecologico *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); in data *OMISSIS* e *OMISSIS* dalla Polizia Municipale di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);

➤ *OMISSIS*, socio dell'azienda in argomento, nonché *OMISSIS* del predetto *OMISSIS*, è stato segnalato:

- in data *OMISSIS* dalla Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio);
- in data *OMISSIS* dalla Polizia Municipale di *OMISSIS*, per violazione all'art. 71, comma 1, parte A, del D.P.R. 380/2001 (abusivismo edilizio);
- in data *OMISSIS* dal Corpo Forestale dello Stato Stazione di *OMISSIS* per violazione di cui all'art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

Lo stesso, inoltre, risulta essere stato controllato: in data *OMISSIS* dalla Polizia Ferroviaria di *OMISSIS* unitamente a:

- *OMISSIS*, segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* dal *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 256, comma 4 D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);



- *OMISSIS*, segnalato, tra l'altro, in data *OMISSIS* dalla Compagnia Guardia di Finanza di *OMISSIS*; per il reato di cui all'art. 416, comma 1, cp (associazione per delinquere) e in data *OMISSIS* dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza);
- in data *OMISSIS* dal Commissariato di *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS* che risultava, tra l'altro, essere stato arrestato, in data *OMISSIS* dalla DIA per il reato di omicidio doloso (art. 575 cp) e porto abusivo e detenzione di armi, nonché in data *OMISSIS* dalla medesima forza di polizia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso).

OMISSIS con sede legale *OMISSIS*, esercente l'attività di "*cura e manutenzione OMISSIS i*".

La citata impresa risulta aggiudicataria in RTI, unitamente alla *OMISSIS* in precedenza indicata, dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente ai lavori di "*riqualificazione del tratto OMISSIS OMISSIS*", nonché, nel medesimo anno, dell'affidamento del servizio di "*OMISSIS*".

Al riguardo l'Organo ispettivo ha evidenziato (*cf. da pag. 190 a pag. 193 della relazione ispettiva*) che:

OMISSIS, *OMISSIS*, dal *OMISSIS*, della predetta impresa, pur non annoverando precedenti di polizia, è stato controllato, tra l'altro, in compagnia di *OMISSIS*, gravato da pregiudizi penali per i reati di abuso d'ufficio in concorso (artt. 110, 323 c.p.), truffa in concorso (artt. 110 e 640 c.p.), violazione delle norme in materia di edilizia (art. 44 co. 1 parte C DPR 380/2001), falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in concorso (artt. 110, 481 c.p.) e violazione delle norme in ambito ambientale (art. 256 co. 1 D.LGS. 152/2006);

OMISSIS, *OMISSIS* dell'azienda in argomento, fino al *OMISSIS*, risulta segnalato:

- 1) in data *OMISSIS* dal Gruppo G.d.F. di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile per i reati di truffa ed abuso d'ufficio (110, 640, 323 del c.p.), nonché in materia edilizia (art. 44 co. 1 parte C DPR 380/2001);
- 2) in data *OMISSIS* dal Gruppo G.d.F. di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile per i reati di truffa e falso (artt. 110, 640, 481 c.p.);
- 3) in data *OMISSIS* dalla Stazione CC di *OMISSIS*, poiché ritenuto responsabile di reati in materia ambientale di cui all'art. 256 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

OMISSIS, *OMISSIS*, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta segnalato:

- 1) in data *OMISSIS* dalla Compagnia di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 co. 1 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- 2) in data *OMISSIS*, risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati, nell'ambito del p.p. *OMISSIS* RGNR Proc. *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti, aggravato e in concorso (art. 353 c.p.), pene per il corruttore, aggravato e in concorso (art. 321 c.p.), e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato e in concorso (art. 319 c.p.).

Al riguardo, in data *OMISSIS*, è stato tratto in arresto dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di *OMISSIS* in esecuzione del provvedimento nr. *OMISSIS* RMC, emesso in data *OMISSIS*, dal GIP del Tribunale di *OMISSIS* poiché ritenuto responsabile dei reati di turbata libertà degli incanti, aggravato e in concorso (art. 353 c.p.), pene per il corruttore, aggravato e in concorso (art. 321 c.p.), e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato e in concorso (art. 319 c.p.); veniva scarcerato in data *OMISSIS*.



Inoltre, il predetto *OMISSIS* è stato controllato con *OMISSIS*, gravato da pregiudizio penale per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 co. 1 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

OMISSIS, con sede legale in *OMISSIS* esercente l'attività di "*altre attività OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria, unitamente alla già menzionata *OMISSIS*, dell'appalto, nell'anno *OMISSIS*, afferente ai lavori di "*adeguamento OMISSIS*".

Al riguardo, la Commissione d'accesso ha evidenziato (cfr. da pag.193 a pag.194 della relazione ispettiva) che:

- *OMISSIS*, *OMISSIS*, dal *OMISSIS*, del citato *OMISSIS* risulta deferito, in data *OMISSIS*, dalla stazione Carabinieri di *OMISSIS* per distruzione o deturpazione di bellezze naturali, inosservanza delle norme edilizie ed abusivismo edilizio;

- *OMISSIS*, già *OMISSIS*, dall' *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta deferito:

- 1) in data *OMISSIS* dalla Sezione P.G. Tribunale *OMISSIS* per falsità in scrittura privata;
 - 2) in data *OMISSIS* dal Nucleo di Polizia Tributaria di *OMISSIS* per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti;
- OMISSIS*, già *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, risulta in data *OMISSIS* segnalato e, successivamente, in data *OMISSIS* arrestato dal Nucleo Polizia economico-finanziaria di *OMISSIS* per truffa e corruzione (pene per il corruttore), quale legale rappresentante di una società appaltatrice dei lavori di completamento del palazzetto dello sport di *OMISSIS*; inoltre il *OMISSIS* è stato raggiunto da ordinanza sostitutiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. ogni giorno alle 20.00, misura poi revocatagli definitivamente il *OMISSIS*;

OMISSIS con sede legale in *OMISSIS*, esercente l'attività di "*costruzione di OMISSIS*".

La citata impresa risulta aggiudicataria di affidamento diretto, nell'anno *OMISSIS*, per l'importo complessivo di € *OMISSIS*, afferente "*lavori di OMISSIS*".

Al riguardo, l'Organo ispettivo ha evidenziato (cfr. da pag.194 a pag.196 della relazione ispettiva) che:

OMISSIS, rappresentante legale della predetta impresa, è stato segnalato:

- 1) in data *OMISSIS*, dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS*, per il reato di cui all'art. 256, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 (*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*);
- 2) in data *OMISSIS* dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 483 c.p. (*falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico*).

Lo stesso, inoltre, è stato controllato, in data *OMISSIS* dal Comando Stazione Carabinieri di *OMISSIS* unitamente, tra gli altri, a *OMISSIS* denunciato in data *OMISSIS* dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS* unitamente ad altre persone, per il reato di cui all'art. 416, co. 1, c.p. (*associazione per delinquere*);

OMISSIS OMISSIS del capitale sociale della predetta impresa, pur non avendo pregiudizi di polizia, veniva controllato:

- 1) in data *OMISSIS* dalla Compagnia Carabinieri di *OMISSIS* unitamente a *OMISSIS* - denunciato in data *OMISSIS* e, successivamente, sottoposto agli arresti domiciliari, in data *OMISSIS*, unitamente ad altre persone, per i reati di associazione a delinquere, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità commessa da pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio - e



OMISSIS - denunciato in data *OMISSIS* per il reato di falsità in scrittura privata e in data *OMISSIS* per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata;

OMISSIS OMISSIS del suddetto *OMISSIS*, pur non avendo pregiudizi di polizia, è stata controllata:

1) in data *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS* - tratto in arresto nel *OMISSIS* e nel *OMISSIS* rispettivamente per furto e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché denunciato nel *OMISSIS* per ricettazione - *OMISSIS* - più volte sottoposto ad arresto, tra gli anni *OMISSIS* e *OMISSIS* per reati in materia di stupefacenti e in ultimo per associazione di tipo mafioso, stupefacenti e fabbricazione, detenzione e porto abusivo di armi - e *OMISSIS* - denunciato nel *OMISSIS* e tratto in arresto nel *OMISSIS* per reati in materia di stupefacenti; in data *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS*, arrestato in flagranza di reato in data *OMISSIS* dai Carabinieri di *OMISSIS* per produzione e traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 75 D.P.R. 309/1990);

DOCUMENTAZIONE SPONTANEAMENTE CONSEGNATA DAL *OMISSIS*

La Commissione di Accesso ha riferito, infine, di aver ricevuto, nell'imminenza della scadenza dell'incarico ispettivo conferito, una copiosa documentata relazione, sottoscritta dal *OMISSIS* e che si è appalesata, quale esternazione di una presumibile "*excusatio*" a difesa del proprio operato, asseritamente improntato ad un mero propositivo contrasto a tutte le forme di ingerenza della criminalità.

L'Organo Ispettivo, nel riferire di aver valutato tale iniziativa assolutamente anomala, ha evidenziato come l'elaborato sia apparso vuoto di contenuti sostanziali; in particolare, in materia di contrasto all'abusivismo edilizio sono state dattiloscritte ben 20 pagine, per riferire, tuttavia, in concreto, di un solo abbattimento, peraltro, operato su richiesta della parte istante e, per quanto riguarda l'utilizzo di un bene confiscato alla camorra, sono state richiamate procedure - peraltro, in contrasto con quanto in precedenza riferito al competente Ufficio prefettizio - che sembrano meri pretesti dilatori, volti a celare il fatto che nulla ancora è stato concretamente realizzato.

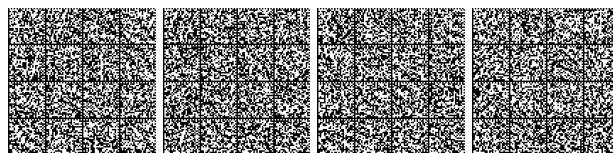
La sterile "*peroratio*" finale è apparsa, infine, come mero formale esercizio dialettico che, a parere della citata Commissione, sottace il vuoto assoluto in materia di contrasto vero, concreto ed efficace alle forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. (cfr. da pag 217 a 218 della relazione ispettiva).

.....

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, la Commissione d'indagine, all'esito delle risultanze degli accertamenti effettuati sul piano della prevenzione antimafia, ha rappresentato evidenti elementi sintomatici di possibili ipotesi di condizionamento da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico - amministrativo del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Gli esiti dell'attività ispettiva, realizzata a tutto campo, hanno evidenziato, infatti, un clima di diffusa inefficienza dell'Ente comunale, rilevata, peraltro, in molteplici settori di intervento ed ha messo in evidenza comportamenti, anche di natura omissiva, non riconducibili esclusivamente alla *mala gestio*, ma più verosimilmente alla propensione all'illecito, corroborata da posizioni di forza e di potere riferibili ai ruoli ricoperti in seno all'Ente, che, all'interno, si sono tradotti, a parere dell'Organo ispettivo, in attività di manipolazione dell'azione amministrativa e, all'esterno, in azioni di prevaricazione o di sottomissione di alcuni, nonché di favore o di vantaggio a beneficio di altri.

La "strutturazione" di tale perverso sistema è stato, verosimilmente, favorito dalla continuità politica, di taluni amministratori che sono stati in grado di indirizzare e guidare l'attività del Comune in modo da renderla funzionale al suddetto coacervo di interessi.



Gli elementi informativi acquisiti e i complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerose risultanze sintomatiche di condizionamento degli organi elettivi, cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico Consesso di San Giuseppe Vesuviano, che sono stati riportati diffusamente nella relazione rassegnata dalla Commissione di Accesso.

L'Ente, come detto in premessa, è stato già destinatario di due provvedimenti di rigore che hanno comportato lo scioglimento degli organi elettivi nel 1993 e nel 2009 (dopo la sospensiva, lo scioglimento è stato confermato dal Consiglio di Stato nel 2011, dapprima con sentenza n. 227/2011 del 17.01.2011 e, successivamente, respingendo il ricorso in revocazione, dichiarato inammissibile, con sentenza n. 5017/2011 del 06.09.2011).

Nonostante il formale mutamento, anche nell'appartenenza politica degli amministratori, nell'attuale consiliatura, perdura, tuttavia, la presenza di alcuni soggetti che erano stati, in passato, coinvolti nei provvedimenti di scioglimento (in particolare OMISSIS, OMISSIS - (cfr. pag. 53 della relazione ispettiva), peraltro OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS - OMISSIS, OMISSIS (cfr. pag. 69 della relazione ispettiva) – nonché lo stesso OMISSIS OMISSIS (cfr. pag. 50 della relazione ispettiva) e OMISSIS OMISSIS – OMISSIS OMISSIS (cfr. pag. 60 della relazione ispettiva).

A ciò occorre aggiungere, inoltre, che OMISSIS e OMISSIS erano stati dichiarati anche incandidabili, dapprima dal Tribunale di OMISSIS, nell'anno OMISSIS e, successivamente, dalla Corte d'Appello di OMISSIS nell'anno OMISSIS, unitamente ad OMISSIS (già OMISSIS disciolto e OMISSIS dell' OMISSIS OMISSIS, nonché OMISSIS dell' OMISSIS OMISSIS e di OMISSIS - impegnato presso il OMISSIS, ditta appaltatrice del servizio OMISSIS, al pari di OMISSIS. OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS); inoltre, anche altri amministratori, quali il OMISSIS OMISSIS, l' OMISSIS OMISSIS e l' OMISSIS OMISSIS “vantano” conoscenze e/o parentele e/o frequentazioni con esponenti o persone collegate alla criminalità.

Elemento significativo e pregnante deve riconoscersi, inoltre, a quanto emerso dagli atti di indagine afferenti il procedimento penale nr. OMISSIS (cfr. pag. 27 della relazione ispettiva), rilevatore dell'esistenza di una sorta di “centrale di potere”, composta da amministratori, dipendenti e OMISSIS; sodalizio, che non ha dimostrazione di operare in maniera fattiva a garanzia della legittimità delle procedure da seguire nell'ambito non solo dell'attività di gestione, ma anche nell'esercizio di poteri di controllo e di vigilanza sulle attività gestionali.

L'incidenza della forza intimidatrice dei sodalizi criminali egemoni nell'area oggetto di accertamenti ispettivi è evidenziata, in maniera emblematica, proprio, con riferimento alla vicenda dell'affidamento del servizio di OMISSIS al OMISSIS, già punto debole della precedente amministrazione (riconducibile comunque sempre al OMISSIS) ed espressione di una sorta di continuità “ideologica” nell'attuale consiliatura (cfr. pag. 173 della relazione ispettiva); OMISSIS subentrato a precedenti affidatari, ma nel cui *asset* e nella cui struttura organizzativa permangono soggetti già “attenzionati”, quali, per esempio, OMISSIS, OMISSIS del suddetto OMISSIS (OMISSIS disciolto, dichiarato incandidabile, OMISSIS dell' OMISSIS OMISSIS e OMISSIS del OMISSIS) senza che gli uffici preposti al controllo – si ribadisce - abbiano operato alcuna attività di contrasto.

La profonda e diffusa illegalità, concretizzatasi in un grave e perdurante comportamento omissivo, da parte della struttura politica e burocratica dell'ente, nonché nella non volontà d'elidere la malamministrazione, ha determinato, dunque, la scarsa incisività dei controlli anche nel settore urbanistico, edilizio e delle autorizzazioni in senso lato, favorendo la proliferazione di fenomeni di abusivismo (cfr. da pag. 162 a 167 della relazione ispettiva).



Gravi irregolarità sono emerse ugualmente nella gestione degli appalti pubblici e delle forniture di pubblici servizi (cfr. da pag. 91 a 160 della relazione ispettiva).

In particolare, è stata riscontrata la mancata adozione di congrui strumenti di programmazione degli appalti, con la pubblicazione tardiva dei bandi di gara, nonché l'eccessivo e continuo ricorso ad affidamenti diretti e a proroghe contrattuali ; elementi cognitivi che forniscono l'immagine di un Ente ove le regole sono puntualmente disattese e lo strumento della proroga, talvolta, impropriamente definita "*tecnica*", assurge, così come sostenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad "*ammortizzatore pluriennale di inefficienze*".

Particolare attenzione è stata posta dalla Commissione d'accesso sulle procedure per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, afferenti agli anni *OMISSIS*, indette in concomitanza con la proroga, tra l'altro, concessa nonostante il contratto fosse scaduto.

Altro aspetto significativo è risultato, altresì, il mancato inoltro, alle competenti Prefetture, delle richieste di certificazione antimafia, attività questa, quasi del tutto assente, visto il ristretto numero di interrogazioni effettuate.

Tra gli aggiudicatari di importanti lavori edili risulta la ditta "*OMISSIS*", amministrata e di proprietà di *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", *OMISSIS* nella consiliatura di *OMISSIS* e subentrato a capo dell'amministrazione, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, poi disciolta nell'anno *OMISSIS*.

Lo stesso è risultato, tra l'altro, essere *OMISSIS* di *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato e detenuto per reati associativi di stampo camorristico, "*referente*" su San Giuseppe Vesuviano del "*Clan OMISSIS*", soprannominato "*OMISSIS*", ed anche "*OMISSIS*"; esempio sintomatico della riferibilità delle ditte affidatarie ad ambienti di camorra.

Anche nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente (compresi alcuni appartenenti al *OMISSIS*) sono emersi precedenti penali e/o di polizia nei confronti di taluni dipendenti, nonché rapporti familiari e/o di frequentazione tra questi ultimi con esponenti della criminalità locale.

L'Organo ispettivo, attraverso le reiterate illegittimità riscontrate, gli indizi di collegamenti con la criminalità organizzata scaturenti dai provvedimenti dell'A.G., dai rapporti del Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano e dalle altre Forze dell'Ordine, ha tratteggiato un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico Consesso.

Le suddette illegittimità, riscontrate dalla Commissione d'accesso, hanno, nel complesso, evidenziato, oltre ad una significativa opacità dell'azione amministrativa, l'incapacità degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa; ciò si è perpetuato nelle varie consiliature succedutesi negli anni e tuttora nella vigente, nonostante i proclami dell'attuale primo cittadino inneggianti autoreferenzialmente alla correttezza del proprio operato, la cui immagine di amministratore anticamorra sembra - di contro - costruita ad arte in quanto lo stesso si presenta pubblicamente, da un lato, come uomo della legalità impegnato a difendere le Istituzioni, ma sostanzialmente, dall'altro, nulla fa per scardinare gli schemi consolidati della criminalità.

In sintesi, sulla gestione dell'Ente, che affonda le proprie radici in anni e anni di "*mala gestio*", l'Organo ispettivo ha appurato che l'attuale dirigenza non ha invertito la rotta, anzi, molti provvedimenti recenti sono ancora connotati da gravi irregolarità e senza che gli Organi elettivi abbiano concretamente operato in termini di vigilanza e controllo sulla struttura burocratica, per prevenire, o eliminare, per tempo, le patologie a riscontrarsi.



Talune iniziative, peraltro, ripristinatorie della legalità violata, sono stati, invero, adottati quale conseguenza dell'attività della Commissione d'accesso, a conferma dell'efficacia dei rilievi del consesso (sintomatici sono i numerosi controlli sull'abusivismo edilizio effettuati nei confronti di consiglieri comunali durante il periodo di permanenza dei lavori ispettivi).

I complessi accertamenti effettuati sull'apparato amministrativo e burocratico dell'Ente, dettagliatamente riportati nelle pagine precedenti hanno evidenziato il diffuso degrado amministrativo in cui versa il Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Ciò avvalorata la tesi che l'azione amministrativa sia significativamente permeata dalla volontà di soggetti collegati direttamente e/o indirettamente alle organizzazioni criminali, attive sul territorio di quel comune.

La diffusa ed accertata presenza tra gli amministratori comunali ed i dipendenti di rapporti di parentela/affinità e di frequentazioni con esponenti, anche di spicco, della criminalità organizzata, rimarca quella condizione di impulso a porre in essere procedure amministrative deviate ad appannaggio di interessi dei sodalizi criminali.

Il quadro emerso all'attenzione della Commissione d'accesso è apparso, quindi, certamente allarmante, con riguardo all'elevata possibilità che la criminalità organizzata possa inserirsi, in maniera più massiva, nella vita amministrativa dell'Ente.

La disamina delle situazioni suevidenziate, supportate dagli elementi acquisiti dalla lettura della relazione ispettiva, nonché corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stata oggetto di attenta analisi, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il 7 marzo 2022, cui hanno partecipato *OMISSIS*, Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia, delegata del Procuratore della Repubblica D.D.A. di Napoli e *OMISSIS*, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi evidenziati, ha unanimemente ritenuto sussistente non solo il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando un quadro complessivo di elementi attuali, concreti e univoci in tale direzione, ma anche collegamenti diretti o indiretti da parte di alcuni amministratori e dipendenti comunali, con inevitabili riflessi negativi sul buon andamento dell'Amministrazione e sul regolare funzionamento dei servizi.

Giova evidenziare che dalle risultanze ispettive sono emersi, pertanto, non solo episodi di condotta anti-giuridica, sintomatica di condizionamento connessi alla criminalità organizzata, ma anche comportamenti lassivi ed inerti da parte di taluni dipendenti comunali, individuati nelle persone del Responsabile del Settore *OMISSIS* - *OMISSIS* - e della *OMISSIS*, *OMISSIS* nel *OMISSIS*; entrambi imputati, di recente - giusta comunicazione qui inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS* in data *OMISSIS* - nel richiamato procedimento penale n. *OMISSIS* R.G. per la violazione di cui agli artt. 81, 326 e 371 bis c.p.

Tanto si ritiene di dover rappresentare anche in relazione a quanto in materia di condizionamento mafioso sugli Organi elettivi di un Ente locale, rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito il principio secondo il quale *"lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata: in questo senso non è indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o*



altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017).

Non può sottacersi, sul punto, neppure l'ulteriore pronunciamento della III^a Sezione del Consiglio di Stato di cui alla sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 (scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Tropea – VV), ove il citato Collegio ha riaffermato che *"lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo (cfr., Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015)"*; principio, ulteriormente sviluppato, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6918/2019, che, nel ribadire la natura *"preventiva"* e *"non sanzionatoria"* del provvedimento di scioglimento, ne ha confermato la legittimità anche allorquando non sia riscontrato il coinvolgimento degli organi di vertice amministrativo risultando sufficiente, ai fini della sua adozione, *".....anche la sola inadeguatezza dello stesso vertice politico amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata"*.

Alla luce di tutto quanto precede, dunque, si sottopone quanto suesposto alle valutazioni dell'On. le S.V. ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00.

22A04001

